

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 80

23° anno

31 marzo 1980

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 428/79 dell'on. Glinne alla Commissione Oggetto: American Life Fund Insurance Company (ALFIC) (risposta complementare)	3
n. 665/79 dell'on. Glinne alla Commissione Oggetto: Corruzione nelle relazioni d'affari e legislazione americana	4
n. 748/79 dell'on. Glinne alla Commissione Oggetto: Atteggiamento della Commissione e della Comunità in caso di violazione dei diritti dell'uomo all'interno e all'esterno della Comunità	5
n. 750/79 dell'on. Müller-Hermann alla Commissione Oggetto: Solidarietà nel quadro del piano Davignon	7
n. 754/79 dell'on. Moreland alla Commissione Oggetto: Calciomercato	8
n. 770/79 dell'on. Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale sullo zucchero	9
n. 771/79 dell'on. Blaney alla Commissione Oggetto: Politica nel settore dei cereali	9
n. 790/79 dell'on. Curry alla Commissione Oggetto: Costo dei prestiti agricoli	10
n. 791/79 dell'on. Curry alla Commissione Oggetto: Margini di profitto dei coltivatori diretti quale base di calcolo per la fissazione dei prezzi agricoli	11
n. 802/79 dell'on. Cronin alla Commissione Oggetto: Prodotti alternativi al posto dei clorofluorocarburi negli aerosol	12
n. 816/79 dell'on. Cresson alla Commissione Oggetto: Libero stabilimento dei medici e livello di qualificazione	13

Sommario (segue)

n. 833/79 dell'on. Marshall alla Commissione	
Oggetto: Direttiva 77/62/CEE concernente laggiudicazione degli appalti pubblici di forniture	14
n. 834/79 dell'on. Poncelet alla Commissione	
Oggetto: Sostegno alla produzione di conserve di frutta e di marmellate a base di prugne e di mirabelle	15
n. 852/79 dell'on. Glinne alla Commissione	
Oggetto: Sovvenzioni ad associazioni nazionali di consumatori	16
n. 853/79 dell'on. Muntingh alla Commissione	
Oggetto: Danni allambiente naturale nel Mare del Nord in conseguenza di terremoti e misure preventive	17
n. 871/79 dell'on. Quin alla Commissione	
Oggetto: Unificazione delle normative relative alle merci destinate al consumo a bordo di navi	17
n. 918/79 degli onn. Roudy, Estier, Salisch, van den Heuvel e Vayssade alla Commissione	
Oggetto: Applicazione da parte degli Stati membri delle direttive sulla parità tra uomo e donna nel campo del lavoro	18
n. 952/79 dell'on. Castle alla Commissione	
Oggetto: Elasticità attuale della domanda di burro nella Comunità rispetto alle variazioni di prezzo	19
n. 961/79 dell'on. O'Leary alla Commissione	
Oggetto: Politica comune della sanità	20
n. 965/79 dell'on. O'Leary alla Commissione	
Oggetto: Diritto al risarcimento dei danni subiti dal consumatore	21
n. 982/79 dell'on. Flesch alla Commissione	
Oggetto: Azione specifica della Comunità a favore dell'America Latina e dei paesi in via di sviluppo del continente asiatico	21
n. 985/79 dell'on. Marshall alla Commissione	
Oggetto: Patente di guida comunitaria	22
n. 990/79 dell'on. Marshall alla Commissione	
Oggetto: Restrizioni alle importazioni di tessili della CEE in Italia	23
n. 1007/79 dell'on. Balfe alla Commissione	
Oggetto: Custodia dei figli	23
n. 1017/79 dell'on. Remilly alla Commissione	
Oggetto: Diritto di stabilimento dei commercianti	24
n. 1041/79 dell'on. Davern alla Commissione	
Oggetto: Eccedenze di soia	25
n. 1060/79 dell'on. Colla alla Commissione	
Oggetto: Tariffa doganale comune	25
n. 1073/79 dell'on. Gendebien alla Commissione	
Oggetto: Regolamentazione sociale nel settore dei trasporti su strada	26
n. 1082/79 dell'on. Gendebien alla Commissione	
Oggetto: Limitazione dei prodotti sostitutivi dei prodotti lattieri	27
n. 1099/79 dell'on. Schwencke alla Commissione	
Oggetto: Relazione Spierenburg	28
n. 1100/79 dell'on. Flanagan alla Commissione	
Oggetto: Sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo	28
n. 1103/79 dell'on. Flanagan alla Commissione	
Oggetto: Politica commerciale esterna della CEE	29

Sommario (*segue*)

n. 1126/79 dell'on. Marshall alla Commissione Oggetto: Aiuti e scambi economici con l'Impero centrafricano	30
n. 1139/79 degli onn. Arfè e Puletti alla Commissione Oggetto: Disparità negli ordinamenti scolastici dei paesi delle Comunità	31
n. 1156/79 dell'on. Aigner alla Commissione Oggetto: Secondo domicilio negli Stati europei confinanti per gli studenti del Politecnico di Aquisgrana	31
n. 1170/79 dell'on. Cronin alla Commissione Oggetto: Fondo regionale e turismo	32
n. 1174/79 dell'on. Cronin alla Commissione Oggetto: Perdita di posti di lavoro nell'industria del legname in Irlanda	32
n. 1185/79 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: Aspetti giuridici della formula «Vacanze tutto compreso»	33
n. 1193/79 dell'on. Linkohr alla Commissione Oggetto: Valutazione delle conseguenze della tecnologia – Technology Assessment	34
n. 1197/79 dell'on. Key alla Commissione Oggetto: Problemi dei servizi dei trasporti aerei in talune regioni della CEE	35
n. 1202/79 dell'on. Key alla Commissione Oggetto: Norme sui materiali e gli oggetti di plastica	35
n. 1203/79 dell'on. Moreland alla Commissione Oggetto: Pubblicità in materia di appalti pubblici	36
n. 1220/79 dell'on. Clwyd alla Commissione Oggetto: Direttiva comunitaria sulla pubblicità delle gare d'appalto indette da organi statali e enti pubblici territoriali	37
n. 1226/79 dell'on. Quin alla Commissione Oggetto: Prezzi comunitari dei prodotti agricoli nel quadro della PAC	38
n. 1239/79 dell'on. Quin alla Commissione Oggetto: Ripartizione dei fondi della sezione orientamento del FEAOG	38
n. 1244/79 dell'on. Caillavet alla Commissione Oggetto: Banche d'organi	39
n. 1253/79 degli onn. Cresson e Sarre alla Commissione Oggetto: Proposte in materia di trasporti aerei	40
n. 1256/79 dell'on. Gillot alla Commissione Oggetto: Studi di medicina	41
n. 1266/79 dell'on. Giummarra alla Commissione Oggetto: Collegamento stabile tra la Sicilia e il continente	42
n. 1267/79 dell'on. Tyrrell ai ministri degli affari esteri riuniti del quadro della cooperazione politica Oggetto: Limiti dello spazio giudiziario europeo	42
n. 1271/79 dell'on. Gendebien alla Commissione Oggetto: Regioni ignorate da parte della Commissione	43
n. 1274/79 dell'on. Marshall alla Commissione Oggetto: Disponibilità di uve passe e uve sultanine posteriormente all'allargamento della Comunità	44

(*segue*)

Sommario (segue)

n. 1280/79 degli onn. Weber e Wetting alla Commissione Oggetto: Relazione (Libro Verde) della Commissione sugli aiuti nazionali e comunitari nel settore agricolo	45
n. 1301/79 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Cooperazione monetaria tra il Belgio ed il Lussemburgo	46
n. 1302/79 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Principi essenziali del procedimento penale intesi a garantirne l'equità	47
n. 1306/79 dell'on. Schwartzenberg ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Rifiuto di rispondere ad un'interrogazione orale	48
n. 1308/79 dell'on. Arfè alla Commissione Oggetto: Posizione dominante della Federconsorzi nel settore agro-alimentare	49
n. 1313/79 dell'on. Key alla Commissione Oggetto: Ulteriori deroghe al regolamento (CEE) n. 1463/70	49
n. 1316/79 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: L'autorità della Corte di giustizia	50
n. 1322/79 dell'on. Lomas alla Commissione Oggetto: Aiuti destinati a progetti a favore della circoscrizione elettorale di Londra nord-est	51
n. 1326/79 dell'on. Ewing ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Falso allarme nucleare	52
n. 1332/79 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: Contratti conclusi dall'Agenzia spaziale europea	52
n. 1336/79 dell'on. Pintat alla Commissione Oggetto: Piano per le regioni del sud-ovest della Francia	53
n. 1340/79 dell'on. Moreau alla Commissione Oggetto: Concentrazioni nell'industria siderurgica della Comunità	54
n. 1350/79 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Rispetto della preferenza comunitaria nel settore latiero	55
n. 1353/79 dell'on. Lalor alla Commissione Oggetto: Costo per la Comunità della rimozione delle alghe dalle vie d'acqua	56
n. 1360/79 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Mercato comune delle mele	57
n. 1370/79 dell'on. Charzat alla Commissione Oggetto: Ricerca di nuove fonti di energia	57
n. 1371/79 dell'on. Charzat alla Commissione Oggetto: Risparmio di energia	58
n. 1373/79 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: Consegne di latte a domicilio	59
n. 1374/79 dell'on. De Keersmaeker alla Commissione Oggetto: Misure strutturali e di sostegno nel settore del luppolo	59

Sommario (segue)	
n. 1375/79 dell'on. De Keersmaeker alla Commissione Oggetto: Libero scambio nel settore del luppolo	60
n. 1380/79 dell'on. Buchou alla Commissione Oggetto: Mercato della carne bovina	61
n. 1381/79 dell'on. Buchou alla Commissione Oggetto: Situazione dei piccoli produttori di latte e delle latterie che non consegnano latte agli organismi d'intervento	62
n. 1382/79 dell'on. Buchou alla Commissione Oggetto: Effetti del prelievo di corresponsabilità	63
n. 1384/79 dell'on. Buchou alla Commissione Oggetto: Politica nel settore dello zucchero	63
n. 1392/79 dell'on. Vergeer ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Embargo petrolifero nei confronti del Sud Africa	64
n. 1420/79 dell'on. Cronin alla Commissione Oggetto: Creazione di posti di lavoro grazie a progetti sovvenzionati dal Fondo regionale	64
n. 1422/79 dell'on. Davern alla Commissione Oggetto: Nuovi sbocchi per il latte	65
n. 1434/79 dell'on. Normanton alla Commissione Oggetto: Metodi barbari nel trasporto dei cavalli	66
n. 1440/79 dell'on. Buchou alla Commissione Oggetto: Mercato dell'aglio	66
n. 1466/79 dell'on. Roberts alla Commissione Oggetto: Aumento delle capacità della Commissione in materia di informatica	67
n. 1486/79 dell'on. Schwartzenberg alla Commissione Oggetto: Modalità d'ispezione delle centrali nucleari da parte dell'agenzia internazionale dell'energia atomica	68
n. 1500/79 dell'on. Lücker alla Commissione Oggetto: Aiuti olandesi a favore dell'orticoltura	68
n. 1530/79 dell'on. Fergusson alla Commissione Oggetto: Raffronto fra industria e agricoltura	69
n. 1541/79 dell'on. Paisley alla Commissione Oggetto: Divieto di pesca lungo le coste dell'Irlanda del Nord	70
n. 1543/79 dell'on. Bocklet alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di energia in agricoltura	70
n. 1571/79 dell'on. O'Connell alla Commissione Oggetto: Problemi dei consumatori	71
n. 1642/79 dell'on. Balfe alla Commissione Oggetto: Politica agricola comune	72

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 428/79

dell'on. Glinne
 alla Commissione delle Comunità europee
 (6 settembre 1979)

Oggetto: American Life Fund Insurance Company (ALFIC)

La compagnia d'assicurazioni americana «American Life Fund Insurance Company» sta sondando tramite un corrispondente francese il mercato belga al fine di piazzarvi contratti di rendita vitalizia a tassi molto interessanti.

Un anno fa questa stessa società aveva aperto una filiale a Lussemburgo con lo scopo di sondare il mercato francese. In seguito, avendo la commissione francese per le operazioni di borsa aperto un'indagine a Lussemburgo in merito a questa filiale dell'ALFIC – la cui società madre ha sede a New York, 40 Wall Street – la filiale stessa è stata sciolta proprio nel momento in cui le autorità lussemburghesi prendevano in mano la questione.

Dopo la commissione per le operazioni di borsa, che ha emesso a Parigi un comunicato volto a mettere in guardia gli operatori, pur senza fare nomi, da quelle società che, alla stregua dell'ALFIC, propongono contratti di rendita vitalizia senza offrire manifestamente sufficienti garanzie, la commissione bancaria belga, ha, a sua volta, pubblicato una diffida contro l'ALFIC.

1. Di quali strumenti giuridici e legali dispongono i singoli Stati membri della CE per lottare contro le società che propongono vitalizi apparentemente non coperti da sufficienti garanzie?
2. Il processo di armonizzazione tra le varie legislazioni europee in materia di assicurazioni ha raggiunto un livello sufficiente? In caso contrario, la Commissione ha presentato al riguardo una proposta al Consiglio?

Risposta complementare ⁽¹⁾

(18 febbraio 1980)

A complemento della sua risposta del 26 settembre 1979 la Commissione può ora comunicare all'on. parlamentare il risultato delle sue ricerche.

1. a) Risulta dalle informazioni assunte dalla Commis-

sione che le autorità amministrative di controllo delle assicurazioni francesi e belghe, nonché le

⁽¹⁾ Una prima risposta è stata data il 26 settembre 1979 (GU n. C 267 del 22. 10. 1979, pag. 15).

autorità giudiziarie francesi sono intervenute nei confronti delle pratiche segnalate dall'on. parlamentare, ponendovi fine.

In questi paesi, infatti, in contratti di rendita vita-lizia rientrano già da vari anni nell'ambito di sorveglianza delle autorità di controllo in materia di assicurazione e tali Stati pertanto dispongono di strumenti giuridici efficaci per evitare la realizzazione di operazioni contrarie alla normativa in vigore.

- b) Tale azione delle autorità di controllo, esercitata per lo più preventivamente, si generalizzerà del resto a livello comunitario, dato che questo tipo di contratto è contemplato esplicitamente, col nome di «assicurazione di rendita» nella direttiva del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio ⁽¹⁾.

Il contratto in questione potrà quindi essere concluso, in tutto il territorio della Comunità, soltanto da imprese di assicurazioni autorizzate che soddisfino le condizioni previste da tale direttiva, il cui obiettivo principale è l'armonizzazione delle garanzie finanziarie minime che devono essere fornite dalle compagnie di assicurazione del ramo vita. A tal fine la direttiva esige che le imprese detengano riserve tecniche sufficienti, nonché una riserva complementare detta margine di solvibilità e un fondo di garanzia.

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 13. 3. 1979.

Gli Stati membri dovranno trasporre tale direttiva nel loro ordinamento entro il 15 settembre 1980 e le imprese dispongono di un termine complementare di dodici mesi al fine di conformarvisi.

Quando le normative interne saranno state modificate in tal senso, gli Stati membri disporranno quindi di tutti gli strumenti legali per vigilare nell'interesse degli assicurati, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, in particolare per quel che riguarda l'assicurazione di rendita.

2. La realizzazione del mercato comune delle assicurazioni implica che i risultati positivi ottenuti mediante coordinamento delle legislazioni in materia di diritto di stabilimento siano integrati con l'adozione rapida di nuove direttive volte a conseguire lo stesso obiettivo, in materia di libera prestazione dei servizi, e ciò tanto per le assicurazioni sulla vita quanto per le altre assicurazioni.

In tale prospettiva, il 30 dicembre 1975 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. C 32 del 12. 2. 1976), mentre il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno emesso i loro pareri in proposito rispettivamente il 30 giugno 1976 ⁽²⁾ e il 17 gennaio 1978 ⁽³⁾.

La discussione della direttiva prosegue a livello del Consiglio e la Commissione nutre fiducia in una prossima adozione.

La Commissione trasmetterà in futuro al Consiglio una proposta di direttiva analoga in materia di assicurazioni sulla vita.

⁽²⁾ GU n. C 204 del 30. 8. 1976.

⁽³⁾ GU n. C 36 del 13. 2. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 665/79 dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1979)

Oggetto: Corruzione nelle relazioni d'affari e legislazione americana

Da quando è stata adottata dal congresso degli Stati Uniti nel 1977, la legge americana nota sotto l'appellativo di Foreign Corrupt Practices Act considera delittuosa ogni offerta pecuniosa fatta ad un funzionario straniero per indurlo ad intervenire nell'aggiudicazione o conservazione di un appalto. La legge punisce il contravventore con pene detentive fino a cinque anni e con multe, a carico delle rispettive società, fino ad un massimo di un milione di dollari. Si fa obbligo, inoltre, alle imprese operanti all'estero di prevedere opportune salvaguardie nei propri libri contabili per evitare il ricorso a «fondi neri» o ad altri espedienti intesi a consentire pagamenti irregolari.

Il fallimento della ditta belga Eurosystème Hospitalier ha messo in luce il ricorso a «commissioni» valutate a 282 milioni di dollari (!) per aggiudicarsi appalti nel Medio Oriente, nonché l'esistenza di una rete di ragazze squillo . . .

Non ritiene la Commissione che la condotta altamente riprovevole di talune società europee dovrebbe essere passibile di sanzioni analoghe a quelle contemplate nel Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e che, pertanto, converrebbe prendere iniziative in merito a livello comunitario o degli Stati membri? La carente in Europa di analoghe normative ingenera peraltro una concorrenza sleale nei confronti delle ditte rivali d'oltreatlantico . . .

Risposta

(19 febbraio 1980)

Numerosi incidenti in questi ultimi anni prospettano la necessità d'intervenire nei casi indicati dall'on. parlamentare; tuttavia, data la dimensione mondiale del problema, sarebbe opportuno agire a livello internazionale e non soltanto comunitario. Dal 1976 sono in corso alle Nazioni Unite negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale sui pagamenti illeciti. Gli Stati membri della Comunità e la Commissione hanno partecipato ai lavori. È probabile che in un prossimo futuro venga all'uopo convocata una conferenza diplomatica la cui data è attualmente in discussione all'assemblea generale delle Nazioni Unite. La Commissione continuerà a adoperarsi per pervenire a una rapida conclusione dell'accordo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 748/79

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1979)

Oggetto: Atteggiamento della Commissione e della Comunità in caso di violazione dei diritti dell'uomo all'interno e all'esterno della Comunità

La Commissione europea e altre istituzioni della Comunità hanno dimostrato a più riprese e da diversi anni la loro preoccupazione di «condannare ogni attentato ai diritti dell'uomo dovunque si verifichi». Il 5 aprile 1977, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato a tale proposito una dichiarazione sul rispetto dei diritti fondamentali⁽¹⁾ e la «dichiarazione sulla democrazia» del Consiglio d'Europa dell'aprile 1978, concernente essenzialmente i tre paesi che stanno per aderire alla Comunità, faceva pure riferimento alla dichiarazione dell'aprile 1977. Tuttavia, le due dichiarazioni sembrano riguardare soprattutto le violazioni delle libertà fondamentali all'interno della Comunità dei Nove, o Comunità ampliata. Lo stesso può dirsi dei pro-

getti della Commissione concernenti l'adesione delle Comunità europee alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (l'impatto di tale progetto sarà d'altronde limitato dalla natura e dall'estensione dello stesso diritto comunitario). È noto che le dichiarazioni predette hanno una portata limitata, in quanto tutte le competenze nei settori relativi ai diritti fondamentali che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, sono sempre in pratica di competenza degli Stati membri, come attestano le numerose risposte della Commissione e del Consiglio a interrogazioni parlamentari denuncianti le violazioni di certi diritti fondamentali constatate in alcuni di questi Stati (vedi ad esempio le risposte alle interrogazioni parlamentari nn. 1/75, 600/75, 647/75, 697/75, 859/77, 1053/77 e 1281/77⁽²⁾).

⁽¹⁾ Rispettivamente: GU n. C 170 del 28. 7. 1975, pag. 12; GU n. C 80 del 5. 4. 1976, pag. 14; GU n. C 80 del 5. 4. 1976, pag. 26; GU n. C 119 del 29. 5. 1976, pag. 6; GU n. C 64 del 13. 3. 1978, pag. 10; GU n. C 143 del 19. 6. 1978, pag. 1 e GU n. C 137 del 12. 6. 1978, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.

Inoltre, la Commissione e il Consiglio hanno espresso a più riprese la loro disapprovazione anche nei confronti di numerose violazioni dei diritti dell'uomo perpetrare al di fuori della Comunità⁽¹⁾. Ricordiamo, per esempio, che la Commissione ha sollevato questo problema nel corso dei negoziati con gli Stati ACP per la stipulazione della seconda convenzione di Lomé. Ha anche proposto al Consiglio di subordinare la concessione di preferenze commerciali a numerosi paesi in via di sviluppo all'osservanza, da parte loro, di certe norme internazionali in materia di condizioni di lavoro. Inoltre, nel settembre 1977 i Nove hanno adottato un codice di comportamento relativo alle imprese europee operanti nel Sudafrica, mentre già si erano proposti di vigilare sul rispetto dei diritti dell'uomo nel quadro dell'Atto finale di Helsinki.

Ma ci rendiamo anche conto dei limiti di queste prese di posizione. La Commissione non ha potuto mantenere il proprio punto di vista a proposito della violazione dei diritti dell'uomo nel quadro dei negoziati per la stipulazione della seconda convenzione di Lomé di fronte all'atteggiamento degli Stati membri e degli Stati ACP. D'altronde, l'assenza di clausole o di dichiarazioni a tale proposito nella prima convenzione di Lomé non ha impedito al Consiglio di adottare nel giugno 1977 una dichiarazione sulle violazioni dei diritti fondamentali in Uganda, e alla Comunità di bloccare gli aiuti comunitari a quel paese. Oltretutto, la proposta della Commissione di subordinare la concessione di preferenze commerciali a paesi in via di sviluppo al rispetto di certe norme internazionali, potrebbe avere come effetto una ulteriore limitazione delle esportazioni da questi paesi verso la Comunità, nel momento in cui il saldo della sua bilancia commerciale con questi paesi è largamente attivo. È noto infine che per il momento il codice di comportamento nei confronti delle multinazionali europee nel Sudafrica non è vincolante (vedi la risposta del Consiglio all'interrogazione scritta n. 1119/78 dell'on. Cot⁽²⁾).

Il recente atteggiamento della Commissione per quanto concerne l'aiuto accordato al Vietnam e ai profughi dai paesi del Sud-Est Asiatico, mostra d'altronde la difficoltà di condizionare la concessione di aiuti al rispetto dei diritti dell'uomo, e finora nelle risposte della Commissione o del Consiglio alle interrogazioni parlamentari su tale argomento non è stata presa in considerazione alcuna sanzione precisa (vedi per esempio i nn. 511/75, 561/76, 127/77 e 233/77⁽³⁾).

Constatiamo soprattutto che, se la Commissione ha sollevato il problema del rispetto dei diritti dell'uomo nell'ambito dei negoziati per la seconda convenzione di Lomé, a quanto ci consta in nessun altro negoziato con

paesi terzi in cui erano state commesse violazioni di questi diritti, essa ha sollevato direttamente il problema, subordinando al rispetto dei diritti dell'uomo il proseguimento dei negoziati o la conclusione dell'accordo progettato, e ciò sia quando la Commissione agiva in veste di semplice negoziatore, sia quando le era stato conferito il mandato di concludere a nome della Comunità. Cittiamo ad esempio i negoziati condotti dalla Commissione o gli accordi conclusi dalla Commissione stessa o dal Consiglio con i paesi dell'Europa dell'Est (nel settore della pesca, dei tessili, dell'acciaio), in particolare con la Cecoslovacchia; i colloqui avviati da vari mesi con il Brasile e con l'Iran; gli accordi sui tessili negoziati recentemente con i paesi dell'America latina in cui si registrano violazioni dei diritti dell'uomo da parte dei governi, in particolare con l'Argentina e l'Uruguay; l'accordo nel settore dell'acciaio concluso con il Sudafrica (vedi la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1118/78 dell'on. Cot⁽⁴⁾).

Né la Commissione o gli Stati membri hanno sollevato tale questione nei confronti della Tunisia al tempo dei sanguinosi avvenimenti del 1978 a Tunisi, ponendo cioè delle condizioni alla concessione dei vantaggi previsti dall'accordo di cooperazione.

Stando così le cose e in assenza di direttive chiare, la Commissione e la Comunità rischiano di sentirsi rimproverate non solo di non avere una chiara dottrina sui diritti dell'uomo e di adottare un comportamento contraddittorio o addirittura incoerente in tale settore, in quanto alcune violazioni vengono denunciate e altre no; ma soprattutto, di non avere in proposito una dottrina efficace, perché alle dichiarazioni di principio non seguono sempre effetti concreti.

In presenza di tali constatazioni generali, invitiamo la Commissione a rispondere alle seguenti domande:

1. Non crede la Commissione che sarebbe tempo di sottoporre al Consiglio un memorandum completo sulla questione, il che rientrerebbe nell'ambito delle sue responsabilità politiche, mentre, se non lo facesse, la Comunità rischierebbe di perdere una certa credibilità in tale settore? La Commissione ha riflettuto sulle varie azioni concrete che potrebbero essere progettate nei confronti di uno dei paesi in cui vengono registrate violazioni dei diritti dell'uomo e che abbia concluso un accordo con la Comunità? Ha previsto una definizione dei diritti da tutelare?
2. La Commissione è cosciente del fatto che gli Stati membri concludono ancora numerosi e importanti accordi bilaterali di cooperazione con paesi i cui governi violano i diritti dell'uomo? Ha pensato a prendere posizione a tale riguardo nei settori che possono essere di esclusiva competenza della Comunità, in

⁽¹⁾ Amnesty International, durante la sua assemblea generale tenutasi a Lovanio dal 2 al 9 settembre 1979, ha contato più di 100 paesi in cui vengono perpetrare tali violazioni.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1979, pag. 7.

⁽³⁾ Rispettivamente: GU n. C 33 del 13. 2. 1976, pag. 7; GU n. C 23 del 31. 1. 1977, pag. 18; GU n. C 259 del 27. 10. 1977, pag. 3 e GU n. C 206 del 29. 8. 1977, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. C 164 del 2. 7. 1979, pag. 3.

- particolare in campo commerciale? Non pensa che tale stato di fatto rischi di compromettere la credibilità di una eventuale «politica» della Comunità nell'ambito dei diritti dell'uomo?
3. La Commissione ha intenzione di sollevare il problema del rispetto dei diritti dell'uomo sia con il Consiglio sia con i paesi terzi interessati:
- nel corso di negoziati che potrebbero aver luogo fra la Comunità e paesi del Comecon, o con il Comecon stesso, per la conclusione di un accordo-quadro?
 - nel corso dei negoziati che potrebbero riprendere nei prossimi mesi particolarmente con l'Iran e il Brasile?
4. Più esattamente, potrebbe la Commissione precisare se ha collegato direttamente il problema della violazione dei diritti dell'uomo nel corso dei negoziati per il rinnovo dell'accordo commerciale con l'Uruguay (paese che ha un prigioniero politico ogni 400 abitanti, 100 000 arrestati dal 1967, un agente di pubblica sicurezza ogni 30 abitanti, il 56 % del bilancio destinato alla sicurezza), subordinando la negoziazione dell'accordo al rispetto dei diritti fondamentali della persona o in qualsiasi altra maniera⁽¹⁾?

⁽¹⁾ A tale proposito riferirsi alla relazione Sandri (doc. 75/79) e alla dichiarazione del sig. Giolitti, membro della Commissione, al Parlamento europeo l'11 maggio 1979 (Discussioni del Parlamento europeo n. 243 (maggio 1979), pag. 305.

Risposta

(18 febbraio 1980)

1 e 2. La Commissione ha chiarito la propria posizione sul rispetto e la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia attraverso numerose dichiarazioni al Parlamento europeo che attraverso iniziative e misure specifiche in materia. Per ciò che riguarda i provvedimenti da prendere in caso di violazione dei diritti dell'uomo, la Commissione è dell'avviso che ogni caso dovrebbe essere esaminato singolarmente in stretta consultazione con gli Stati membri. La Commissione non ritiene pertanto opportuno sottoporre al Consiglio un memorandum completo sul rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo nel mondo o assumere una posizione del tipo prospettato (nella seconda parte di questa domanda) dall'on. parlamentare.

3. La Commissione si riserva il diritto di sollevare il problema della salvaguardia dei diritti dell'uomo in ogni negoziato con paesi terzi.

4. Non ha avuto luogo alcun negoziato per il rinnovo dell'accordo commerciale con l'Uruguay.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 750/79

dell'on. Müller-Hermann
alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1979)

Oggetto: Solidarietà nel quadro del piano Davignon

- La Commissione può fornire informazioni sulle modifiche intervenute dopo l'applicazione del piano Davignon per quanto concerne
 - le forniture globali di acciaio laminato nell'ambito della CEE nonché,
 - le correnti di scambio fra i singoli Stati membri?

2. Quali sono i motivi della sorprendente disparità di evoluzione sul piano sia dell'occupazione globale nei singoli paesi membri sia della loro rispettiva penetrazione sui mercati regionali?
3. Quali misure intende adottare la Commissione per attuare la solidarietà prevista dal piano Davignon per tutta la durata della crisi?

Risposta*(21 febbraio 1980)*

1. Le modifiche nelle forniture globali di acciaio laminato e nelle correnti di scambio fra i singoli Stati della Comunità si desumono dalle statistiche sulle consegne della pubblicazione trimestrale «ferro e acciaio» dell'istituto statistico delle Comunità europee.
2. La disparità di evoluzione sul piano dell'occupazione globale e su quelle della penetrazione di ogni singolo Stato membro sui mercati regionali è dovuta al fatto che nella Comunità sono in atto modifiche strutturali a lungo termine, con lo scopo in particolare di concentrare la produzione in impianti moderni vantaggiosamente ubicati, il che implica tutto un processo di adeguamento in diversi bacini tradizionali.
3. Ogni trimestre la Commissione stabilisce appositamente per le imprese dei programmi facoltativi di forniture concernenti 7 categorie di prodotti, che consentono di avvicinare tassi di utilizzazione e di ripartire in maniera abbastanza uniforme il sacrificio che si ripercuote a livello economico e sociale. Dal 4° trimestre 1978 è stato migliorato il metodo con cui sono stabiliti tali programmi, che le imprese hanno in generale rispettato abbastanza. Dato il miglioramento registrato sul mercato dell'acciaio, non si pensa per il momento di ampliarli o precisarli ulteriormente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 754/79

dell'on. Moreland
 alla Commissione delle Comunità europee
(10 ottobre 1979)

Oggetto: Calciomercato

Ritiene la Commissione che gli esorbitanti prezzi pagati dalle squadre di calcio dei paesi della Comunità per l'acquisto di certi giocatori consentano una competizione leale fra le squadre?

Risposta*(20 febbraio 1980)*

1. Il trattato CEE non contiene norme in materia di concorrenza sleale applicabili alla situazione descritta dall'on. parlamentare, alla cui domanda si può quindi rispondere solo sulla base del diritto nazionale applicabili nei singoli casi.
2. La Commissione sta attualmente esaminando insieme all'Union des associations européennes de football (UEFA) e alle associazioni dei calciatori professionisti i problemi connessi alle norme sui trasferimenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 770/79
dell'on. Newton Dunn
alla Commissione delle Comunità europee
(10 ottobre 1979)

Oggetto: Accordo internazionale sullo zucchero

Vista la flessione dei prezzi sul mercato mondiale dello zucchero e poiché tale situazione si ripercuote negativamente sui paesi in fase di sviluppo che dipendono fortemente dalle esportazioni di zucchero:

1. Qual è lo stato dei negoziati relativi alla firma dell'accordo internazionale sullo zucchero da parte della CEE?
2. Quando si prevede una decisione in merito ai risultati di tali negoziati?

Risposta
(22 febbraio 1980)

1. L'articolo 76, punto 3, dell'accordo contiene una disposizione per il negoziato di condizioni speciali per adesione alla Comunità. Nel quadro di un gruppo di contatto creato a tal fine dal Consiglio internazionale per lo zucchero si sono svolti colloqui esplorativi nel corso dei quali la Commissione ha esposto in dettaglio il parere della Comunità sulla forma che potranno assumere dette condizioni. È attesa una risposta ponderata del gruppo in merito a questa impostazione. L'intero problema è tuttora in fase esplorativa e i veri e propri negoziati non sono ancora iniziati.
2. Allo stadio attuale non è quindi possibile prevedere quando si potrà pervenire ad una decisione sulla base dell'esito dei suddetti negoziati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 771/79
dell'on. Blaney
alla Commissione delle Comunità europee
(16 ottobre 1979)

Oggetto: Politica nel settore dei cereali

Quando intende la Commissione introdurre nel settore dei cereali una politica impostata su meccanismi di sostegno al prezzo d'intervento nel quadro del FEAOG, sezione garanzia?

Risposta
(20 febbraio 1980)

La politica perseguita dalla Comunità nel settore dei cereali risale al 1962, quando fu avviato il processo di armonizzazione dei regimi esistenti nei vari Stati membri. Al termine di tale processo fu adottata, con effetto dal 1° luglio 1967, una politica cerealicola comune che è finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e comprende il sostegno dei prezzi basato sull'intervento per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 790/79
dell'on. Curry
alla Commissione delle Comunità europee
(16 ottobre 1979)

Oggetto: Costo dei prestiti agricoli

Può la Commissione indicare a quanto ammontano, nei singoli Stati membri, i costi sostenuti dai coltivatori diretti per i prestiti ottenuti a scopi agricoli?

Risposta
(20 febbraio 1980)

L'evoluzione tra il 1973 e il 1978 dei tassi lordi d'interesse da pagarsi sui mutui contratti per investimenti aziendali, nonché dei contributi in conto interessi ordinariamente concessi nei singoli Stati membri per tipi specifici di prestiti, figura al punto 102 e nella tabella 51 della relazione 1978 «La situazione dell'agricoltura nella Comunità».

Nella tabella che segue sono riportati i dati più recenti di cui si dispone in merito all'andamento dei saggi lordi d'interesse dal 1973 al 1979.

Interessi medi⁽¹⁾ annui (%), esclusi i contributi in conto interessi, da pagarsi sui mutui per investimenti aziendali (1973–1979)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5	6	7	8
R. f. di Germania							
— a breve termine	10,3	11,4	9,5	7,8	8,0	5,7	6,8
— a lungo termine					7,0		
Francia							
— a breve termine	7,8	9,5	10,4	10,0	8,8	8,5	8,5
— a medio termine	9,1	10,5	11,4	11,0	9,3	9,0	9,0
— a lungo termine	9,5	10,7	12,0	11,4	11,0	10,4	10,3
Italia							
— a medio termine	8,2	13,8	14,5	14,2	16,8	:	:
— a lungo termine	9,3	13,8	13,8	13,6	15,5	15,2	:
Paesi Bassi							
— a breve termine	11,8	11,3	9,7	9,0	7,4	8,2	10,3
— a medio termine					8,8	8,5	9,1
— a lungo termine							
Belgique/België							
— a breve termine	8,8	11,3	9,8	11,0	9,0	9,5	9,8
— a lungo termine	9,2	11,2			10,0–10,3		

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5	6	7	8
Lussemburgo							
— a breve termine					9,0		
— a medio termine	6,6	7,1	8,0-9,0	8,0-9,0	8,5	8,0	7,8
— a lungo termine							
Regno Unito							
— a breve termine	:	:	:	:	:	12,1	15,6
— a medio termine	12,4	14,8	13,0	13,6	14,3	13,7	14,5
— a lungo termine							
— fissi	11,1	14,7	14,9	14,8	14,3	13,7	14,5
— variabili	11,8	15,0	13,8	13,7	13,3	12,0	15,5
Irlanda							
— a breve termine	:	:	:	:	12,8	10,8	15,0
— a medio termine	11,5	14,0	14,0	14,0	13,0	11,0	12,0
— a lungo termine	12,5	15,0	15,0	15,5	13,8	12,0	16,0
Danimarca							
— a medio termine	13,6	15,8	12,9	15,7	16,6 (2)	16,8 (3)	16,8 (3)
— a lungo termine	14,0	16,3	14,5	16,4	17,0 (2)	17,9 (3)	17,9 (3)

Fonte: Commissione delle Comunità europee – D.G. Agricoltura.

(1) Secondo le definizioni nazionali.

(2) 1977/1978.

(3) Da gennaio 1978 a giugno 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 791/79

dell'on. Curry
alla Commissione delle Comunità europee

(16 ottobre 1979)

Oggetto: Margini di profitto dei coltivatori diretti quale base di calcolo per la fissazione dei prezzi agricoli

1. Può la Commissione spiegare come calcola i redditi dei coltivatori diretti e i loro margini di profitto, per poter formulare raccomandazioni sui prezzi agricoli?
2. Può indicare in una tabella, per ciascuno dei prodotti più importanti, vale a dire cereali, carne, latte, zucchero e vino, l'entità del reddito medio per ettaro e per produttore?
3. Qual è il margine fra reddito e costo di produzione in ciascuna delle regioni principali della Comunità per ciascuno dei prodotti agricoli più importanti?

Risposta*(20 febbraio 1980)*

1. È opportuno sottolineare che la Commissione non calcola i redditi dei coltivatori diretti e i loro margini di profitto per poter formulare raccomandazioni in materia di prezzi agricoli. Nel quadro dei vari elementi presi in considerazione per le sue proposte di prezzi annui, la Commissione assume come base l'evoluzione dei costi dei mezzi di produzione delle cosiddette aziende di riferimento prescelte tra le varie aziende contabili facenti parte della rete agricola di informazione contabile (RICA).

Per aziende di riferimento si intendono le aziende che ottengono in media, nell'ultimo triennio, un reddito da lavoro per unità lavorativa-uomo pari al reddito medio comparabile, quale esso risulta applicando, in riferimento allo stesso periodo, la direttiva 72/159/CEE⁽¹⁾.

La recente evoluzione dei prezzi, relativamente al costo dei mezzi di produzione, viene valutata sulla base della struttura dei costi di dette aziende di riferimento nonché sull'evoluzione del prezzo dei vari mezzi di produzione.

2. La Commissione non è in grado di indicare in una tabella per ettaro e per produttore, l'entità del reddito medio per ciascuno dei prodotti più importanti.

I risultati della RICA sono pubblicati ogni anno in una relazione speciale. I dati relativi al 1977/1978 furono pubblicati nell'ottobre 1979.

3. Poiché il reddito da lavoro costituisce l'unico criterio di selezione delle aziende di riferimento dal campione delle aziende contabili, non è stata svolta alcuna analisi specifica relativamente al margine tra redditi e costi di produzione nelle varie regioni e per i diversi prodotti agricoli.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 802/79**dell'on. Cronin****alla Commissione delle Comunità europee***(16 ottobre 1979)*

Oggetto: Prodotti alternativi al posto dei clorofluorocarburi negli aerosol

È in grado la Commissione di fornire informazioni circa le misure prese dalle industrie degli aerosol e del materiale plastico espanso, che utilizzano i clorofluorocarburi F-11 e F-12, al fine di trovare sostanze alternative, in considerazione degli effetti nocivi dei fluorocarburi sullo strato di ozono della terra e dei raggi ultravioletti sulla salute?

Risposta*(18 febbraio 1980)*

Conformemente alla risoluzione del Consiglio del 30 maggio 1978 relativa ai fluorocarburi nell'ambiente, è stato chiesto agli Stati membri di prendere gli adeguati provvedimenti per garantire che le industrie operanti nella Comunità non aumenteranno la produzione dei clorofluorocarburi F-11 e F-12. Inoltre, tra le raccomandazioni adottate durante la conferenza in-

ternazionale sui clorofluorocarburi, tenutasi a Monaco nel dicembre 1978, figura quella concernente la necessità di adottare immediatamente misure per incoraggiare tutte le industrie degli aerosoli e del materiale plastico espanso che utilizzano i clorofluorocarburi F-11 e F-12, ad intensificare le ricerche sulle sostanze alternative.

Per conoscere qual è esattamente la situazione in questo momento la Commissione ha chiesto all'industria di cui si tratta di fornirle informazioni precise sullo stato di avanzamento delle ricerche condotte per trovare le sostanze alternative. Non appena tali informazioni le saranno pervenute, la Commissione non mancherà di comunicarle all'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 816/79

dell'on. Cresson
alla Commissione delle Comunità europee

(16 ottobre 1979)

Oggetto: Libero stabilimento dei medici e livello di qualificazione

Secondo quanto afferma un articolo apparso sul «*Figaro*» del 20 agosto 1979 (¹), i medici italiani starebbero per «invadere» il sud della Francia, il Belgio nonché la Gran Bretagna, che è poi l'unico paese in cui i medici sono effettivamente in numero inferiore alle necessità. A partire dal 1° gennaio 1977 il libero stabilimento è perfettamente legale. Ma l'articolo in questione ritiene che la formazione dei medici in Italia resti altamente insufficiente in rapporto a quella degli altri paesi della Comunità. Occorre sapere che, per essere specialisti in Italia, è sufficiente aver seguito 300 ore di lezioni distribuite nel corso di 5 anni. Per diventare urologo sono sufficienti 185 ore distribuite nel corso di 3 anni. L'organizzazione dei corsi di specializzazione in Italia è pressoché inesistente. Per potervisi iscrivere bisogna avere delle «raccomandazioni» – il concorso è infatti una pura formalità – e accettare senza riserve il potere di tipo feudale del professore interessato ad avere «vassalli» che lavorino per la sua gloria.

Non vi è obbligo di fare tirocinio negli ospedali, né di frequentare laboratori, ambulatori e sale operatorie... In Italia vi sono specialisti in alcune discipline mediche che, durante i loro anni di formazione, non sono mai entrati in una sala operatoria e non hanno mai frequentato i laboratori di patologia clinica o di anatomia.

(¹) «Armonizzare le legislazioni» del Dr. Vincenzo Ettore Buscemi.

Non è esagerato affermare che le scuole italiane di specializzazione medica (a parte qualche eccezione) non sono altro che «nomi». Una scuola che esiste in quanto tale solo sulla carta produce solo dei pezzi di carta, cioè dei titoli senza valore. Non voglio dire che in Italia non esistano dei buoni specialisti, ma affermo che vi sono cattive scuole.

«Una riforma degli studi medici intesa in senso europeo non si può ormai concepire come un'iniziativa a sé stante di un singolo paese membro. Per tale motivo ci si aspetta dai nove paesi della Comunità che essi decidano di stabilire delle norme di base che diano un orientamento comune alla formazione professionale: una formazione che è diventata quanto mai problematica e inadeguata nell'ambito dell'università italiana.»

1. La Commissione è in grado di precisare qual è il numero dei medici italiani che sono emigrati negli altri Stati membri a partire dal 1° gennaio 1977, o che hanno inoltrato una domanda in tal senso alle autorità italiane?
2. Sono esatti i fatti citati nell'articolo in questione a proposito della formazione dei medici in Italia?
3. In caso affermativo, è disposta la Commissione a compiere presso il governo italiano i passi necessari per ottenere un miglioramento del livello e della qualità degli studi medici in questo paese, com'è d'altronde previsto dalle direttive comunitarie quale corollario della libertà di stabilimento?

Risposta

(21 febbraio 1980)

1. Il numero di medici italiani emigrati in un altro Stato membro della Comunità dal 1° gennaio 1977 al 31

dicembre 1978 è stato di 112 nella Repubblica federale di Germania, 23 in Francia, 30 nei Paesi Bassi, 7 in Bel-

gio, 1 in Lussemburgo, 57 nel Regno Unito, 1 in Irlanda e 3 in Danimarca. A titolo di confronto, nello stesso periodo si sono avuti 109 medici migranti tedeschi, 124 francesi e 251 britannici.

La Commissione non possiede ancora dati statistici per il 1979, che potranno essere raccolti soltanto durante il primo semestre del 1980.

2 e 3. Per quanto riguarda la formazione dei medici in Italia e in particolare dei medici specialisti, effettivamente si può osservare che vi sono state delle difficoltà nell'applicazione delle direttive, soprattutto a causa dell'ampia autonomia di cui godono le università. Tuttavia recentemente, al comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con decisione del Consiglio del 16 giugno 1975⁽¹⁾ il rappresentante italiano ha assicurato i rappresentanti degli altri Stati membri e della Commissione che sono stati adottati i necessari provvedimenti affinché le disposizioni della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975⁽¹⁾, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, vengano rispettate. Tale direttiva fissa segnatamente i criteri minimi qualitativi e quantitativi ai quali deve corrispondere la formazione dei medici. Va inoltre sottolineato che sino ad oggi nessuno Stato membro ha presentato ricorso alla Commissione per violazione delle disposizioni della direttiva in questione da parte dell'Italia.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

Il problema se la formazione dei medici dispensata in uno Stato membro sia di un livello comparabilmente elevato rispetto a quella dispensata negli altri Stati membri è distinto da quello relativo all'osservanza delle direttive. Queste ultime fissano soltanto criteri minimi che gli Stati membri devono applicare, rimanendo liberi di imporre una formazione di livello più elevato.

È opportuno comunque sottolineare che il comitato consultivo per la formazione dei medici, istituito con decisione del Consiglio del 16 giugno 1975, ha il compito specifico di contribuire all'organizzazione di una formazione dei medici di livello comparabilmente elevato nella Comunità, sia per quanto riguarda la formazione del medico generico, sia per la formazione dello specialista. Il comitato ha adottato una relazione e una serie di raccomandazioni sui problemi generali della formazione dei medici specialisti ed ha studiato in tale occasione le condizioni generali della formazione specialistica negli Stati membri. Al termine dei lavori, non ha formulato osservazioni critiche sulla formazione degli specialisti in Italia. Esso è attualmente impegnato nell'esame delle condizioni di formazione, per singola specializzazione degli Stati membri. La Commissione attende il parere o le raccomandazioni del comitato per sapere quanto le formazioni corrispondano, al di là dei minimi contemplati delle direttive comunitarie, ad un livello comparabilmente elevato negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 833/79

dell'on. Marshall
alla Commissione delle Comunità europee

(17 ottobre 1979)

Oggetto: Direttiva 77/62/CEE concernente l'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture⁽¹⁾

È in grado la Commissione di indicare il numero dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici di ognuno degli Stati membri? Quali passi compie la Commissione per controllare l'osservanza della direttiva in questione?

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

Risposta

(25 febbraio 1980)

Si rinvia l'on. parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 721/79 dell'on. Balfé⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 24. 3. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 834/79
dell'on. Poncelet
alla Commissione delle Comunità europee
(17 ottobre 1979)

Oggetto: Sostegno alla produzione di conserve di frutta e di marmellate a base di prugne e di mirabelle

Prevede la Commissione – di fronte alla concorrenza abusiva da parte dei produttori di frutta sciropata all'esterno della Comunità, soprattutto in Grecia – di estenderà ad altri frutti, quali la mirabella e la prugna, taluni aiuti già opportunamente accordati ai produttori comunitari di frutti tipici dell'area mediterranea?

Non ritiene che tali aiuti siano indispensabili per impedire che s'arresti la produzione delle conserve a base di prugne e di mirabelle da cui dipende l'economia di alcune nostre regioni?

Risposta

(20 febbraio 1980)

Dopo che il Consiglio ha proceduto, nel giugno 1979, a un esame dei prodotti da aggiungere al regime di aiuti alla produzione degli ortofrutticoli trasformati, la Commissione non prevede di proporre l'estensione di tale regime ad altri frutti, quali la mirabella e la prugna.

Nel caso della concorrenza, che l'on. parlamentare definisce abusiva, esercitata da produttori all'esterno della Comunità, la Commissione ritiene che si possano prevedere misure diverse dal regime di aiuti.

La Commissione ricorda per esempio che, se le pratiche sleali addotte dall'on. parlamentare costituissero un dumping, la Comunità dispone di uno strumento giuridico appropriato, e cioè il regolamento (CEE) n. 459/68⁽¹⁾ del Consiglio. Spetta ai produttori europei lesi da tali pratiche invocare questo regolamento, formulando una denuncia precisa, accompagnata da elementi di prova relativi al «dumping» e al pregiudizio causato da tali esportazioni. Una denuncia in tal senso è stata peraltro presentata dai produttori comunitari di pesche allo scioppo per quanto riguarda le importazioni di questo prodotto originarie della Grecia. A seguito di tale denuncia è stata avviata una procedura anti-dumping.

Per quanto riguarda le conserve di prugne e di mirabelle, nessuna richiesta è pervenuta alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 852/79
dell'on. Glinne
alla Commissione delle Comunità europee
(24 ottobre 1979)

Oggetto: Sovvenzioni ad associazioni nazionali di consumatori

Potrebbe la Commissione indicarmi se, nel corso degli ultimi anni, siano stati assegnati crediti o contratti ad associazioni nazionali di consumatori o a responsabili delle medesime?

In caso affermativo, potrei conoscere:

1. Il nome delle associazioni assegnatarie di detti contratti o crediti;
2. l'ammontare di questi ultimi;
3. il titolo e la data dei contratti?

Risposta

(20 febbraio 1980)

Nel 1977 e nel 1978 la Commissione si è avvalsa dei fondi messi a sua disposizione alla voce «studi» del bilancio comunitario (voce 2640) per concludere contratti con organizzazioni nazionali di consumatori.

Si trattava di ottenere informazioni sulle spese effettuate dalle famiglie per prodotti di consumo, informazioni necessarie all'Istituto statistico delle Comunità europee nel contesto degli studi da esso intrapresi nel campo delle parità dei poteri di acquisto.

A tal fine sono stati conclusi con un'associazione belga di consumatori quattro contratti per un importo globale di ± 80 000 UCE (55 000 nel 1977 e 25 000 nel 1978). Questa associazione doveva non soltanto fornire informazioni sul mercato belga, ma ottenere anche le stesse informazioni presso organismi analoghi operanti negli altri Stati membri.

I termini dei quattro contratti in questione (importo, data e oggetto) saranno comunicati direttamente all'on. parlamentare.

Nel 1978 e nel 1979 la Commissione ha utilizzato i fondi messi a sua disposizione nella voce 3552 del bilancio per contribuire al finanziamento di azioni nazionali di promozione degli interessi dei consumatori aventi un evidente carattere europeo. Per le azioni di questo genere, che sono state intraprese da associazioni nazionali di consumatori, queste ultime hanno in qualche caso ricevuto dei fondi a titolo di contributo per la realizzazione di dette azioni. In qualche altro caso la Commissione ha inoltre concesso degli aiuti ad associazioni nazionali italiane e irlandesi per l'esecuzione di progetti di interesse nazionale o regionale, in considerazione della situazione particolare dei movimenti di consumatori in questi due paesi.

La ripartizione dei fondi erogati, che sono ammontati a 35 000 UCE nel 1978 e a 50 000 UCE nel 1979, verrà comunicata direttamente all'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 853/79
dell'on. Muntingh
alla Commissione delle Comunità europee
(24 ottobre 1979)

Oggetto: Danni all'ambiente naturale nel Mare del Nord in conseguenza di terremoti e misure preventive

1. È noto alla Commissione che, in un rapporto scientifico ⁽¹⁾ dell'istituto regio norvegese per la ricerca scientifica e industriale, si accenna al pericolo che minaccia le piattaforme di trivellazione, connesso ai sismi registrati nell'area del Mare del Nord?
2. È disposta la Commissione ad allacciare contatti col governo norvegese per esaminare le misure di sicurezza che il medesimo intende adottare per prevenire disastri sulle piattaforme e la conseguente fuoriuscita di greggio in mare, specie in considerazione dei danni che potrebbero risultare anche ad altre parti della piattaforma continentale (e cioè quelle relative ai paesi membri della CEE)?
3. Può la Commissione appurare se sussistono rischi di terremoti anche sulla piattaforma continentale relativa ai paesi membri della CEE?
4. In caso affermativo, può la Commissione sollecitare gli Stati membri interessati a prendere provvedimenti atti a prevenire i danni all'ambiente marino conseguenti a siffatti sismi?

⁽¹⁾ Il quotidiano NRC, del 26 settembre 1979, ha dato notizia del succitato rapporto.

Risposta
(20 febbraio 1980)

1 e 2. La Commissione non è a conoscenza del rapporto del regio istituto norvegese per la ricerca scientifica e industriale, cui si riferisce l'on. parlamentare. Essa intende prendere contatto con le autorità norvegesi al fine di ottenerne una copia.

3 e 4. Senza pregiudizio delle conclusioni che potrà trarre dall'analisi del suddetto rapporto, la Commissione rammenta all'on. parlamentare che spetta alle autorità competenti degli Stati nella cui giurisdizione si trovano le piattaforme di trivellazione effettuare gli studi e le ricerche necessarie onde valutare il rischio di movimenti tellurici e adottare gli opportuni provvedimenti in materia di sicurezza e di prevenzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 871/79
dell'on. Quin
alla Commissione delle Comunità europee
(24 ottobre 1979)

Oggetto: Unificazione delle normative relative alle merci destinate al consumo a bordo di navi

La Commissione è al corrente delle diversità esistenti fra le normative nazionali che disciplinano i quantitativi di merci destinati al consumo a bordo di navi (alcolici e tabacco esenti da dogana), concessi ai fornitori di tali articoli, dei paesi della CEE, ed intende presentare proposte per l'unificazione di queste normative?

Risposta

(20 febbraio 1980)

La Commissione è al corrente delle notevoli disparità esistenti fra gli Stati membri nella prassi di assegnazione di merci, per il consumo a bordo di navi, in esenzione fiscale e doganale.

Per quanto riguarda i dazi, la Commissione ha presentato nel marzo 1978 (1) una proposta di regolamento del Consiglio che fissa il regime doganale applicabile in materia di rifornimento delle navi, degli aeromobili e dei treni internazionali. Tale proposta è attualmente in discussione al Consiglio.

Per quanto riguarda l'IVA e le accise, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva (2) che stabilisce una procedura comunitaria analoga a quella proposta per il settore doganale.

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che, per quanto riguarda i quantitativi di merci ammissibili in esenzione, le proposte summenzionate indicano solo orientamenti generali e non fissano limiti precisi. Secondo la Commissione, in questa fase iniziale dell'armonizzazione nel settore, eventuali proposte intese a fissare a livello comunitario i quantitativi consentiti non sarebbero realistiche.

(1) GU n. C 73 del 23. 3. 1978, pag. 4.

(2) Doc. COM(79) 794 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 918/79

**degli onn. Roudy, Estier, Salisch, van den Heuvel e Vayssade
alla Commissione delle Comunità europee**

(24 ottobre 1979)

Oggetto: Applicazione da parte degli Stati membri delle direttive sulla parità tra uomo e donna nel campo del lavoro

Il Consiglio ha adottato tre direttive miranti ad istituire la parità tra uomo e donna nel campo del lavoro:

- la prima, nel febbraio 1975, in merito alla parità di retribuzione;
- la seconda, nel febbraio 1976, sulla non discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro
- la terza, nel febbraio 1978, in merito alla non discriminazione in materia di previdenza sociale.

Può la Commissione indicare:

1. come sono state recepite le tre suddette direttive nelle legislazioni nazionali dei rispettivi Stati membri e
2. quali sono le principali misure adottate da questi ultimi per rispettare la normativa in parola?

Risposta

(18 febbraio 1980)

1 e 2.

- a) Per quanto concerne l'applicazione della direttiva del Consiglio 75/117/CEE⁽¹⁾, del 10 febbraio 1975, si rimandano gli on. parlamentari all'ultima relazione della Commissione al Consiglio sullo stato di applicazione del principio di parità tra retribuzioni maschili e femminili negli Stati membri della Comunità, che è stata trasmessa al Parlamento europeo il 24 gennaio 1979 e che è servita di base per la risoluzione adottata dal Parlamento stesso il 9 maggio 1979. Obiettivo principale della relazione era precisamente quello di esaminare in quale misura sono state recepite nelle legislazioni nazionali le disposizioni contenute in ciascun articolo della direttiva in parola.
- b) Quanto alla direttiva 76/207/CEE⁽²⁾, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, i seguenti Stati membri hanno adottato dei provvedimenti legislativi al fine di inserire le disposizioni di detta direttiva nelle proprie legislazioni nazionali: Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Irlanda, Regno Unito. La suddetta direttiva prevede, all'articolo 10, che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 12 agosto 1980, «tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione, che sarà sottoposta al

Consiglio» sull'applicazione della direttiva medesima.

A tal fine, la Commissione ha predisposto un questionario che invierà ai governi e alle parti sociali verso la fine del mese di novembre 1979, allo scopo di raccogliere le informazioni e le valutazioni delle varie parti interessate circa l'applicazione della direttiva.

In seguito, la Commissione redigerà, in base alle risposte ricevute, la relazione di cui trattasi più sopra.

- c) La direttiva del Consiglio 79/7/CEE⁽³⁾ relativa all'applicazione progressiva del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale concede agli Stati membri un periodo di 6 anni per adeguare le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Nonostante la scadenza ancora lontana, già dal giugno 1979 la Commissione ha richiamato l'attenzione dei governi sulla necessità di un'applicazione progressiva del principio della parità di trattamento nel corso del periodo considerato. D'altra parte, essa prende atto con soddisfazione che gli Stati membri stanno esaminando con particolare attenzione quali strumenti adottare al fine di eliminare le discriminazioni esistenti in materia di previdenza sociale. Per tale motivo essa intende inviare, quest'anno una richiesta di precise informazioni sulle misure adottate o previste in tale settore.

(¹) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

(²) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

(³) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 952/79**dell'on. Castle****alla Commissione delle Comunità europee**

(29 ottobre 1979)

Oggetto: Elasticità attuale della domanda di burro nella Comunità rispetto alle variazioni di prezzo

È in grado la Commissione di precisare quale sia l'elasticità attuale della domanda di burro nella Comunità rispetto alle variazioni di prezzo, vale a dire precisare di quanto potrebbe diminuire il consumo di burro in seguito all'aumento di un punto in percentuale del prezzo al dettaglio?

Risposta*(19 febbraio 1980)*

La Commissione segue con profondo interesse, nelle pubblicazioni specializzate, tutto quanto si riferisce all'elasticità dei prezzi del burro. Indubbiamente, le valutazioni sull'elasticità dei prezzi tendono a fondarsi su basi puramente nazionali e, per motivi d'ordine metodologico, non sempre sono comparabili; tuttavia, relativamente ai prezzi del burro, i calcoli riguardanti il grado di elasticità hanno dato per alcuni Stati membri risultati concordanti, almeno in certa misura. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, con un aumento dell'1 % del prezzo effettivo al minuto del burro, il consumo di questo prodotto nella CEE verrebbe ridotto, molto approssimativamente, dello 0,4 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 961/79**dell'on. O'Leary****alla Commissione delle Comunità europee***(31 ottobre 1979)***Oggetto:** Politica comune della sanità

Può la Commissione comunicare se e quando intende elaborare una politica comune della sanità?

Inoltre, può essa precisare quali iniziative sono state prese in questo settore e quali potrebbero esserne le incidenze sui servizi sanitari irlandesi?

Risposta*(20 febbraio 1980)*

A seguito delle due riunioni dei ministri della sanità tenute rispettivamente nel dicembre 1977 e nel novembre 1978, la Commissione ha promosso alcune iniziative nel settore educativo in relazione della salute, al consumo di medicinali e alle spese sanitarie.

Nella prossima riunione dei ministri della sanità si procederà ad uno scambio di vedute su vari argomenti legati alla politica della sanità.

Quanto ai servizi sanitari irlandesi, i loro esperti hanno partecipato alle riunioni organizzate regolarmente dalla Commissione, soprattutto riguardo all'educazione sanitaria in relazione al tabagismo, al modo di nutrirsi e alla mutua assistenza in caso di incidenti o malattie particolarmente gravi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 965/79
dell'on. O'Leary

alla Commissione delle Comunità europee
(31 ottobre 1979)

Oggetto: Diritto al risarcimento dei danni subiti dal consumatore

1. Può indicare la Commissione se stia esaminando i meccanismi esistenti negli Stati membri in ordine alla consulenza e assistenza dei consumatori, nonché al risarcimento dei danni da loro subiti?
2. Si propone essa di pubblicare i risultati di tale esame?
3. Intende pubblicare una valutazione dell'efficacia dei meccanismi operanti nei diversi Stati membri in materia di risarcimento dei danni ai consumatori?

Risposta

(18 febbraio 1980)

Il progetto di programma d'azione della Comunità a favore dei consumatori ⁽¹⁾ prevede che la Commissione proseguirà lo studio delle procedure e dei mezzi di ricorso vigenti negli Stati membri.

In tale prospettiva, la Commissione si propone di predisporre un documento nel quale siano descritti e raffrontati i differenti modelli che attualmente sono accolti dagli Stati membri al fine di permettere una semplice e poco costosa composizione delle controversie di minore importanza. Essa ne trarrà probabilmente un certo numero di conclusioni.

Tale documento sarà pubblicato previa consultazione degli Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 336 def., del 25. 6. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 982/79

dell'on. Flesch
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1979)

Oggetto: Azione specifica della Comunità a favore dell'America Latina e dei paesi in via di sviluppo del continente asiatico

La Comunità europea dispone di una politica globale a favore dei paesi in via di sviluppo, perseguita soprattutto mediante strumenti di vario genere come il sistema delle preferenze generalizzate, gli aiuti finanziari e tecnici ai paesi in via di sviluppo non associati, gli aiuti alimentari, ecc.

Le caratteristiche della politica della Comunità nei confronti dell'Africa sono specificate nella convenzione di Lomé e negli accordi di contenuto analogo.

La Commissione può precisare in cosa consiste l'azione specifica di cooperazione allo sviluppo della Comunità europea nei confronti dell'America latina e dei paesi in via di sviluppo del continente asiatico?

Risposta*(21 febbraio 1980)*

Nell'attuazione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo la Commissione mira principalmente a realizzare, nei confronti dei paesi in via di sviluppo non associati, un'azione conforme agli obiettivi indicati nella sua comunicazione al Consiglio del 5 novembre 1974 «Aiuto allo sviluppo – Quadro dell'azione comunitaria nel futuro».

Questa azione riguarda tutti i paesi in via di sviluppo – o gruppi di paesi in via di sviluppo – non associati; tuttavia, un approccio selettivo – basato essenzialmente sul criterio delle necessità, sia strutturali che eccezionali – consente di tener conto nel modo più ampio delle caratteristiche di ognuna delle regioni interessate. Ciò di casi in particolare per i paesi dell'America latina e del continente asiatico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 985/79**dell'on. Marshall****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1979)*

Oggetto: Patente di guida comunitaria

La Commissione intende introdurre una patente di guida comunitaria?

Risposta*(20 febbraio 1980)*

La Commissione ha già presentato al Consiglio una proposta sull'introduzione di una patente di guida comunitaria, già discussa ma non ancora approvata.

In punti principali di detta proposta sono:

- rilascio delle patenti nazionali in un unico formato per il territorio CEE;
- analogue condizioni di rilascio come negli Stati membri;
- reciproco riconoscimento delle patenti e permutabilità automatica per le persone che cambiano residenza da uno Stato membro all'altro.

La Commissione spera che il Consiglio possa raggiungere quanto prima un accordo in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 990/79
dell'on. Marshall
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1979)

Oggetto: Restrizioni alle importazioni di tessili della CEE in Italia

Alla Commissione è noto che l'Italia ha limitato il numero dei porti di accesso per i tessili, che al momento di prendere tale decisione non ha proceduto ad un ampliamento dell'organigramma dei funzionari di dogana e che ciò ha provocato notevoli ritardi? Tali ritardi suscitano reazioni negative da parte dei consumatori e rappresentano, inoltre, un'artificiale ostacolo al commercio. Quali azioni intende avviare per eliminare questo tipo di ostacoli?

Risposta

(18 febbraio 1980)

Alla Commissione è noto che l'amministrazione italiana, al fine di garantire un migliore controllo delle importazioni di tali prodotti tessili, ha stabilito, per decisione ministeriale il 5 gennaio 1978, l'elenco degli uffici doganali autorizzati a sdoganare i prodotti sopra menzionati quando essi siano destinati al consumo o sottoposti ad un regime di lavorazione o di trasformazione sotto controllo doganale in vista di riesportazione.

A questo stadio la Commissione si è fatta portavoce presso le autorità italiane delle reazioni negative, riguardo a tali misure, da parte degli ambienti professionali interessati. Con decisione ministeriale del 21 gennaio 1978 le autorità italiane hanno raddoppiato da 6 a 12 il numero degli uffici doganali autorizzati ed hanno alleggerito sensibilmente le predette misure, segnatamente per quanto concerne il traffico intracomunitario.

Con decisione ministeriale del 10 marzo 1978 l'amministrazione italiana ha in seguito portato a 18 il numero degli uffici doganali autorizzati ad effettuare gli sdoganamenti di cui trattasi.

Attualmente alla Commissione non risulta che tali misure italiane possano causare delle difficoltà.

Occorre peraltro precisare che lo scarico e la rispedizione in transito dei prodotti tessili possono essere effettuati, in generale, in tutti i porti italiani senza alcuna eccezione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1007/79
dell'on. Balfe
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1979)

Oggetto: Custodia dei figli

Conformemente alla decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1978, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione provvisoria sulla custodia dei figli (Doc. COM(79) 321

def.), in cui si impegnava a inviare una relazione completa dopo la riunione del comitato direttivo di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa nel luglio 1979. Nella stessa relazione la Commissione formulava la proposta di un progetto di convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alla custodia dei figli.

1. La Commissione ha fatto pervenire al Consiglio la relazione completa da essa promessa?
2. In caso contrario, potrebbe la Commissione consultare il Parlamento europeo per sapere se esso ritiene soddisfacente il progetto di convenzione del Consiglio d'Europa o, altrimenti, quali provvedimenti complementari o alternativi ritiene necessari a livello comunitario o ad altro livello?
3. A tale proposito è possibile che le decisioni adottate in Danimarca per quanto concerne la custodia e la visita dei figli siano di carattere «amministrativo» e quindi esulino dagli obiettivi della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni?

Risposta

(19 febbraio 1980)

1. La Commissione non ha ancora trasmesso al Consiglio la sua relazione completa, ma si impegna di inviarla non appena il Consiglio d'Europa avrà approvato il progetto di convenzione.
2. Qualora il Parlamento europeo ritenesse opportuno esprimere un parere favorevole sul progetto di convenzione del Consiglio d'Europa o, in caso contrario, indicasse quali altre misure comunitarie o meno ritiene necessarie, la Commissione ne terrebbe dovutamente conto.
3. Le decisioni, di carattere giudiziario o amministrativo, adottate per quanto concerne la custodia e la visita dei figli, esulano dagli obiettivi della convenzione del 1968. Tale esclusione, ai sensi dell'articolo 1, secondo paragrafo, punto 1, non si limita alla Danimarca.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1017/79

dell'on. Remilly
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1979)

Oggetto: Diritto di stabilimento dei commercianti

Ha effettuato la Commissione uno studio comparativo delle norme che disciplinano lo stabilimento dei commercianti nella Comunità?

Quali sono le sue conclusioni?

È a conoscenza del fatto che alcuni paesi applicano disposizioni poco liberali che intralciano il meccanismo della libertà di stabilimento?

Risposta

(20 febbraio 1980)

1. La Commissione pubblica periodicamente uno studio intitolato «tabelle sinottiche dei provvedimenti specifici presi dagli Stati membri delle Comunità europee nel settore del commercio» ⁽¹⁾. Esso ha carattere informativo e non è corredata da commenti.
2. L'accesso alle attività commerciali e il loro esercizio sono disciplinati in ogni Stato membro da numerose disposizioni che riguardano le autorizzazioni necessarie, la concorrenza, la costruzione o l'affitto di locali, il regime fiscale, gli aiuti, ecc. Queste disposizioni che ogni Stato membro applica indistintamente ai propri cittadini e ai cittadini degli altri Stati membri non costituiscono pertanto, in linea di massima restrizioni alla libertà di stabilimento a norma dell'articolo 52 del trattato CEE.

⁽¹⁾ Pubblicato nella serie studi «commercio e distribuzione», aggiornata ogni 18 mesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1041/79**dell'on. Davern****alla Commissione delle Comunità europee**

(12 novembre 1979)

Oggetto: Eccedenze di soia

Secondo recenti stime, le rimanenze di soia alla fine della campagna 1979/1980 ammonterranno a 19 milioni di tonnellate, più del doppio di quanto è stato riportato dalla campagna precedente, e, di questi, 10–11 milioni di tonnellate debbono considerarsi vere e proprie ecedenze.

Quali misure intende proporre la Commissione per evitare che questo massiccio surplus si riversi nella Comunità mettendo a repertorio il mercato dell'olio e delle proteine?

Risposta

(20 febbraio 1980)

La Commissione intende avviare con i fornitori di soia discussioni analoghe a quelle già intraprese con i fornitori di tapioca (manioca), onde conseguire un migliore equilibrio tra le importazioni di alimenti per animali e la produzione comunitaria di latte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1060/79**dell'on. Colla****alla Commissione delle Comunità europee**

(12 novembre 1979)

Oggetto: Tariffa doganale comune

Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune presuppone, a norma dell'articolo 28 del trattato CEE, una decisione unanime del Consiglio. In altre parole, ai paesi membri non è consentito accordare un'esenzione doganale, in sede unilaterale.

1. In tale contesto, potrebbe la Commissione citare i paesi membri che non si attengono a questa regola specificando, se del caso, con quale frequenza e per quali prodotti?
2. Per tali violazioni,
 - ha adito la Commissione la Corte di giustizia?
 - in caso affermativo, in quanti casi e con quale esito?
 - in caso negativo, per quale motivo?
3. In futuro, ove si verificassero siffatte violazioni, intende la Commissione adire la Corte di giustizia?

Risposta*(20 febbraio 1980)*

La Commissione conferma all'on. parlamentare che qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune presuppone una decisione unanime del Consiglio.

Ogni qualvolta la Commissione venga a conoscenza di una disposizione decisa unilateralmente da uno Stato membro, in deroga all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, essa intraprende le azioni necessarie per porre termine a tale situazione, conformemente al ruolo attribuitole ai sensi dell'articolo 155 del trattato.

Se lo Stato membro interessato non dà seguito alla richiesta di abrogare la disposizione di cui trattasi, la Commissione avvia contro di esso la procedura prevista all'articolo 169 del trattato.

A tutt'oggi la Commissione non ha avuto bisogno di adire la Corte di giustizia per ottenere l'abrogazione dell'applicazione unilaterale di disposizioni derogatorie alla tariffa doganale comune da parte di uno Stato membro. Lo farebbe, evidentemente, qualora lo Stato membro le opponesse un rifiuto, ad onta della richiesta presentatagli; in tal caso adire la Corte si imporrebbe, data la gravità che avrebbero per la Comunità le conseguenze economiche e finanziarie delle disposizioni di cui trattasi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1073/79

dell'on. Gendebien
alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1979)

Oggetto: Regolamentazione sociale nel settore dei trasporti su strada

È noto che numerosi Stati membri della Comunità (in particolare la Germania e la Francia) hanno ammorbidente unilateralmente le norme di controllo relative all'applicazione della regolamentazione sociale nel settore dei trasporti su strada.

Che cosa aspetta la Commissione, che già da molti anni intrattiene con questi Stati contatti per iscritto sul tema, a presentare il problema alla Corte di giustizia?

Risposta

(22 febbraio 1980)

1. Allo stato attuale delle informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione, non risulta che la Repubblica federale di Germania abbia attenuato unilateralmente le norme di controllo relative all'applicazione della regolamentazione sociale nel settore dei trasporti su strada.

È vero che, nel 1978, il ministro tedesco dei trasporti aveva elaborato una proposta di regolamento nazionale che prevedeva il ricorso alle deroghe disposte, per i trasporti su brevi percorsi, all'articolo 14 bis 1 a) del regolamento (CEE) n. 543/69⁽¹⁾. Ma non si trattava di attenuazioni unilaterali delle norme di controllo, dato che la possibilità di proporre tali deroghe è prevista nel regolamento stesso, che prescrive di consultare, preliminarmente, la Commissione. Per di più, la proposta non è stata adottata e non esiste più nella sua versione originale.

2. È esatto, invece, che la Francia ha adottato taluni provvedimenti, nel settore delle norme di controllo, che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, sembrano incompatibili con il diritto comunitario.

A varie riprese la Commissione si è rivolta, per iscritto, al governo francese, senza ricevere, tuttavia, risposte soddisfacenti.

Attualmente, la Commissione esamina l'eventualità di applicare la procedura prevista all'articolo 169 del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 1 (testo codificato pubblicato sulla GU n. C 73 del 17. 3. 1979, pag. 1).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1082/79**dell'on. Gendebien****alla Commissione delle Comunità europee**

(12 novembre 1979)

Oggetto: Limitazione dei prodotti sostitutivi dei prodotti lattieri

Al fine di lottare contro il cosiddetto fenomeno della sovrapproduzione lattiera, sta preparando, la Commissione misure destinate a ridurre l'importazione nella Comunità di materie prime di sostituzione a prezzi ridotti (destinate in particolare alla produzione di margarina)?

Risposta

(22 febbraio 1980)

La Commissione è consapevole delle difficoltà causate alla politica agraria comune e al bilancio dalla forte protezione per i grassi animali (compreso il grasso butirrico) e dalla mancanza di protezione per numerosi oli vegetali.

In passato, la Commissione ha più volte proposto una tassa sugli oli vegetali, ma le sue proposte non sono state approvate dal Consiglio.

La Commissione attribuisce tuttora grande importanza al conseguimento di un maggiore equilibrio tra i settori in causa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1099/79
dell'on. Schwencke
alla Commissione delle Comunità europee
(13 novembre 1979)

Oggetto: Relazione Spierenburg

Quando e quali conseguenze intende trarre la Commissione dalla relazione Spierenburg sulla critica al burocratismo?

Risposta
(22 febbraio 1980)

La Commissione ha vivamente apprezzato la relazione presentata dal gruppo di personalità indipendenti presieduto dall'ambasciatore Spierenburg ed ha istituito due gruppi di lavoro, composti da suoi membri, che dovranno studiare come si possono attuare le proposte in essa contenute.

La Commissione non può esprimere precise conclusioni fintanto che non dispone dei risultati del lavoro dei gruppi suddetti; in linea di massima essa è comunque decisa ad attuare nella massima misura possibile prima della fine del suo mandato le riforme preconizzate dalla relazione Spierenburg.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1100/79

dell'on. Flanagan
alla Commissione delle Comunità europee
(13 novembre 1979)

Oggetto: Sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo

1. Quale è stato finora l'importo speso ai sensi della direttiva 77/312/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, per la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo⁽¹⁾?

2. Quali sono stati i risultati dell'applicazione di tale direttiva? Si rendono necessari ulteriori provvedimenti?

⁽¹⁾ Gu n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 10.

Risposta
(20 febbraio 1980)

1. La Commissione ha sin'ora speso circa 150 000 UC per l'applicazione della direttiva, tenendo conto dei compiti specifici attribuiti alla Commissione dalla direttiva stessa; tale somma deve essere aggiunta a quella spesa dai singoli Stati membri.

2. Nella prima fase è stato lanciato un programma per la qualità e il miglioramento dei risultati delle analisi, cui partecipano più di 50 lavoratori designati dagli Stati membri.

Il programma funziona da ormai due anni ed ha permesso notevoli miglioramenti della qualità dei risultati, sufficienti comunque a iniziare la campagna di prelievo campioni sulla popolazione, prevista nella direttiva.

Tale campagna, che ha toccato più di 30 000 persone, è recentemente terminata e si stanno attualmente esaminando i campioni e valutando i risultati.

Sulla base dei risultati gli Stati membri dovranno eventualmente prendere disposizioni per ridurre le dosi, misure che saranno strettamente sorvegliate dalla Commissione. Al contempo il programma di controllo di qualità continuerà e si inizieranno i preparativi per la seconda campagna di prelievi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1103/79

dell'on. Flanagan

alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1979)

Oggetto: Politica commerciale esterna della CEE

1. Quali provvedimenti si intendono adottare per pervenire ad un più efficace coordinamento della politica commerciale esterna?
2. Quali sono gli strumenti per far fronte ad eventuali soppressioni di posti di lavoro direttamente imputabili alla politica commerciale esterna?

Risposta

(14 febbraio 1980)

1. A norma dell'articolo 3 del trattato CEE l'azione della Comunità comporta «l'istituzione di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi». Questa politica viene attuata in stretto coordinamento con gli Stati membri nelle varie sedi create a questo scopo (comitato «Articolo 133», ecc.). A titolo di questa politica commerciale comune la Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT e negozia accordi bilaterali e multilaterali con i partner commerciali della Comunità; è evidente che, in occasione di questi negoziati, si ricercano attivamente i mezzi per giungere a una maggiore coerenza delle politiche e ad un più efficace coordinamento degli strumenti.

Oltre alle trattative con taluni paesi terzi, la Commissione cerca di promuovere, di anno in anno, l'armonizzazione degli strumenti di politica commerciale tra gli Stati membri (ad esempio crediti alle esportazioni, promozione delle esportazioni comunitarie) o di sviluppare gli strumenti comunitari di politica commerciale (ad esempio mezzi di difesa contro le pratiche di dumping e contro le esportazioni oggetto di sovvenzioni).

2. L'espansione degli scambi internazionali diventa sempre più, nel caso della Comunità, uno dei fattori determinanti della crescita economica e quindi, indirettamente o direttamente, la miglior garanzia per l'occupazione.

Da un lato una considerevole percentuale della produzione nazionale che varia dal 16 al 48 % a seconda degli Stati membri, è destinata all'esportazione nei paesi non membri della Comunità. Ne risulta quindi che la partecipazione della Comunità agli scambi mondiali comporta effetti positivi sulla situazione dell'occupazione nella Comunità.

D'altro lato, se effettivamente esistono settori che hanno subito o subiscono ancora difficoltà di adattamento a una maggior concorrenza da parte dei paesi partner, conseguenze in termini di occupazione, non risponderebbe alla realtà imputare la causa di queste difficoltà, strutturali, unicamente al commercio mondiale. Nei settori in difficoltà si è trattato di un insieme di fattori, quali ad esempio l'inadeguatezza dell'apparato produttivo alle esigenze del mercato, fattori che possono condurre a una perdita di competitività.

A tal fine è risultato che l'azione comunitaria doveva servirsi in via prioritaria degli strumenti istituiti dai trattati. Trattandosi però anche di sostenere, a livello comunitario, le misure per la ristrutturazione e la diversificazione di taluni settori in crisi, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un'azione specifica che avesse anche un effetto stimolante.

Il Consiglio ha condiviso questa analisi accettando nel

1977 di iscrivere all'articolo 375 del bilancio CEE 1978 una nuova linea che, sotto certi aspetti, fa riscontro agli articoli 54 e 56 del trattato CECA. Non si è tuttavia ancora giunti a un accordo sulle condizioni di utilizzo di questa linea di bilancio. A questo riguardo l'on. parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 652/79 dell'on. Pininfarina ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 9. 1. 1980, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1126/79
dell'on. Marshall
alla Commissione delle Comunità europee
(15 novembre 1979)

Oggetto: Aiuti e scambi economici con l'Impero centrafricano

Può la Commissione indicare l'ammontare degli aiuti elargiti dalla CEE all'Impero centrafricano durante il regime dell'ormai deposto imperatore (e sanguinario) Bokassa? Può la Commissione indicare l'entità delle importazioni comunitarie dall'Impero centrafricano durante gli ultimi cinque anni?

Risposta

(18 febbraio 1980)

1. Il periodo di assistenza comunitaria all'Impero centrafricano, cui si riferisce l'on. parlamentare si estende dal 4 dicembre 1977, data dell'incoronazione di Bokassa, al 20 settembre 1979, data della restaurazione della Repubblica.

Nel corso del 1978 è proseguita l'attuazione del programma indicativo di aiuto, a titolo della convenzione di Lomé (periodo 1º aprile 1976-29 febbraio 1980). Sono stati così contratti impegni per un totale di 16 594 000 UCE. Parallelamente è stato deciso un aiuto alimentare di 170 t di latte scremato in polvere.

Con l'inizio del 1979, quando sono giunte le prime informazioni sugli avvenimenti di Bangui del 20 gennaio, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi della situazione nel paese, ha cercato di accertarsi ancor più di quanto avesse fatto in passato che la propria azione andasse ad esclusivo beneficio della popolazione ed ha quindi ridimensionato sensibilmente i nuovi impegni nel quadro del programma indicativo, portandoli ad appena 824 000 UCE da gennaio a settembre. A prescindere dagli interventi previsti dal programma indicativo sono state intraprese soltanto due nuove iniziative e precisamente: la concessione di 170 t di latte scremato in polvere e di una sovvenzione di 100 000 UCE nel quadro di un'operazione promossa da un'organizzazione non governativa a favore della formazione di animatori agricoli.

2. Importazioni CEE provenienti dalla RCA (1974-1978)

	1974	1975	1976	1977	1978
UCE	32 607 000	29 316 000	51 565 000	67 275 000	62 153 800

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1139/79
degli onn. Arfè e Puletti
alla Commissione delle Comunità europee
(15 novembre 1979)

Oggetto: Disparità negli ordinamenti scolastici dei paesi delle Comunità

Constatate le profonde diversità e disparità esistenti negli ordinamenti scolastici di ogni ordine e grado dei paesi della Comunità, ritenendo che il superamento di tale stato di cose sia condizione essenziale per un equilibrato progresso culturale scientifico e tecnico dell'Europa, per una più intensa compenetrazione di esperienze e di idee, domandano se esistano iniziative indirizzate ad uniformare le legislazioni in materia, entro i limiti consentiti dalle tradizioni e dalle situazioni nazionali.

Risposta
(21 febbraio 1980)

Pur concordando con gli onn. parlamentari all'importanza dell'obiettivo costituito da «un'intensa compenetrazione di esperienze e di idee» in Europa, la Commissione non ritiene che la soluzione migliore a tal fine sia rappresentata dall'imposizione di una politica di armonizzazione nel settore dell'istruzione. La Commissione preferisce invece conseguire tale obiettivo per mezzo di programmi destinati a sostenere direttamente lo scambio di idee, informazioni ed esperienze ed a facilitare la mobilità delle persone impegnate nel settore dell'istruzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1156/79
dell'on. Aigner
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1979)

Oggetto: Secondo domicilio negli Stati europei confinanti per gli studenti del Politecnico di Aquisgrana

In che modo può la Commissione garantire che studenti tedeschi del Politecnico di Aquisgrana possano ottenere anche in futuro un secondo domicilio negli Stati europei confinanti senza ostacoli burocratici, consistenti nel subordinare l'autorizzazione di abitazione al permesso di soggiorno e alla soggezione al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile?

Risposta
(19 febbraio 1980)

Poiché gli studenti non svolgono, di norma, alcuna attività economica ai sensi del trattato CEE, non fruiscono delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione. Per gli

studenti tedeschi, che vogliono domiciliarsi in Belgio, si applicano pertanto esclusivamente le disposizioni belghe sulla presentazione all'ufficio di polizia, il rilascio di un permesso di soggiorno, ecc.

Se il Consiglio avrà adottato la proposta di direttiva relativa al diritto generale di soggiorno, comunicata il 31 luglio 1979 (¹) dalla Commissione, anche gli studenti otterranno, alle condizioni stabilite in tale proposta di direttiva, il diritto di soggiorno alle stesse condizioni, notevolmente agevolate, che si applicano ai cittadini degli Stati membri che esercitano un'attività lavorativa.

(¹) GU n. C 207 del 17. 8. 1979, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1170/79
dell'on. Cronin
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1979)

Oggetto: Fondo regionale e turismo

In qual misura si è tenuto conto dell'impatto del Fondo regionale su attrezzature e servizi turistici al momento di prendere decisioni per la concessione di contributi del Fondo regionale a favore di progetti da attuarsi in Irlanda?

Risposta
(18 febbraio 1980)

La Commissione considera particolarmente importante il finanziamento di progetti d'investimento nel settore del turismo. Da quando è stato istituito il FESR, la Commissione ha finanziato un numero relativamente modesto di progetti turistici in Irlanda, ma ciò è dovuto al fatto che essa può intervenire solo qualora gli Stati membri richiedano la concessione di contributi in tale settore.

Nell'ambito delle proposte da essa trasmesse al Consiglio, relative ad azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento FESR (¹), la Commissione prevede, fra l'altro, un programma speciale inteso a sviluppare l'attività economica nel settore del turismo, delle comunicazioni e delle imprese artigiane nelle zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Si prevede che il contributo del Fondo a favore di tali azioni specifiche ammonterà complessivamente a 24 milioni di UCE.

(¹) Doc. COM(79) 540 def. del 15. 10. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1174/79
dell'on. Cronin
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1979)

Oggetto: Perdita di posti di lavoro nell'industria del legname in Irlanda

Riconosce la Commissione che la perdita di posti di lavoro registrata in questo settore in Irlanda è da attribuirsi alla disponibilità di legname a buon mercato nonché al ventaglio ed alla forte variabilità dei prezzi dei prodotti dell'industria considerata?

Risposta

(20 febbraio 1980)

1. Il legno ed i prodotti fabbricati sulla base di fibre di legno costituiscono il secondo grosso prodotto deficitario della bilancia dei pagamenti comunitaria, il cui disavanzo ammonta a più di 8 bilioni di ECU.

Il prezzo del legname e dei prodotti del legno della Comunità è quindi fortemente influenzato dalle necessarie importazioni dai paesi terzi.

2. La Commissione ha svolto o sta svolgendo ricerche riguardo al dumping di molti prodotti del legno in risposta all'insoddisfazione lamentata dall'industria del legname.

3. In considerazione dell'importanza di questo settore per l'occupazione e della necessità di sfruttare al massimo le risorse comunitarie, alcuni mesi or sono la Commissione prese talune misure relative ai problemi dell'industria del legname.

— Ad un gruppo di esperti nazionali è stato affidato il compito di effettuare uno studio sull'offerta attuale e

futura delle materie prime, destinato alle industrie che utilizzano legname in quanto materia di base.

— Insieme alla Confederazione europea dell'industria delle paste, delle carte e dei cartoni (CEPAC), la Commissione sta esaminando il prezzo delle paste di cellulosa nell'America settentrionale e nella Comunità.

— Tra alcune settimane la Commissione riceverà uno studio che aveva iniziato su «le segherie della CEE».

4. La perdita di posti di lavoro registrata nel settore è stata, secondo il Bollettino statistico irlandese, relativamente modesta fino al settembre 1978; l'occupazione nell'industria del legname e del sughero (esclusa quella dei mobili) è passata da 3 800 persone nel marzo 1975 a 3 600 persone nel settembre 1978 (l'ultimo bollettino disponibile: giugno 1979).

Ciò nondimeno, le risorse di legname dell'Irlanda sono in espansione, e l'azione svolta attualmente dal servizio della Commissione dovrebbe essere di aiuto per trovare il modo di svilupparle nella massima efficienza, con conseguenti effetti positivi sull'occupazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1185/79**dell'on. Ewing****alla Commissione delle Comunità europee**

(23 novembre 1979)

Oggetto: Aspetti giuridici della formula «Vacanze tutto compreso»

Intende la Commissione prendere posizione sulla relazione elaborata dall'«European Consumer Law Group» in ordine agli aspetti giuridici della formula «Vacanze tutto compreso», ed intende essa prendere dei provvedimenti per quanto riguarda le frequenti disavventure capitale ai viaggiatori, nonché i loro diritti ad ottenere il risarcimento dei danni per gli inconvenienti sofferti e per le clausole ingannevoli e importanti figuranti nei contratti da essi stipulati?

Risposta

(20 febbraio 1980)

La Commissione ha preso nota della relazione elaborata dal «Consumer Law Group», la quale costituisce il primo stadio del lavoro intrapreso da tale gruppo sugli aspetti giuridici delle «Vacanze tutto compreso». Il gruppo intende sottoporre alla Commissione un documento sulla possibile applicazione delle sue proposte. Detto documento verrà esaminato insieme con la relazione. La Commissione cercherà dal canto suo di determinare la gravità e la natura delle lamentele dei consumatori nel campo delle «Vacanze tutto compreso».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1193/79
dell'on. Linkohr
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1979)

Oggetto: Valutazione delle conseguenze della tecnologia – Technology Assessment

L'OCSE ha pubblicato recentemente uno studio con il titolo «Social Assessment of Technology – A Review of Selected Studies». Si tratta al riguardo dell'analisi di 15 ricerche che gli Stati membri le hanno fatto pervenire alla fine del 1974, perché esaminasse in che misura essi soddisfacevano i criteri della «Social Assessment of Technology».

È la Commissione a conoscenza di questo studio?

Condivide la Commissione il parere degli autori dello studio summenzionato, per i quali la valutazione delle conseguenze della tecnologia è ancora insufficiente?

In che maniera partecipa la Commissione a quei progetti volti a indagare e valutare le conseguenze tecniche, economiche e sociali dello sviluppo tecnologico nella Comunità?

Risposta

(20 febbraio 1980)

1. La Commissione è a conoscenza di questo studio pubblicato dall'OCSE, nonché di precedenti attività e pubblicazioni dell'OCSE nel campo della valutazione delle conseguenze della tecnologia («Sociale Assessment of Technology»).

Nelle conclusioni dello studio si giunge a una critica delle attuali attività degli Stati membri dell'OCSE illustrate nelle quindici ricerche presentate all'esame. In esso si sostiene «la creazione di un nuovo contesto istituzionale il cui compito consiste in un permanente processo di analisi e di valutazione dei fenomeni socio-economici in relazione agli obiettivi nazionali».

2. La Commissione riconosce l'importanza di una valutazione esaurente e a lunga scadenza delle conseguenze della tecnologia nel settore sociale e in altri campi, come lo dimostrano parecchie attività attuali e passate nell'ambito delle politiche comunitarie nei settori della scienza e della tecnologia, degli affari industriali e sociali.

3. Più particolarmente, tra le iniziative recenti e quelle in corso intraprese dalla Commissione, occorre citare le seguenti:

— l'approvazione nel luglio 1978 da parte del Consiglio, in seguito a una proposta della Commissione, di un programma di ricerca sulla previsione e valuta-

zione a lungo termine nel settore della scienza e della tecnologia (FAST), allo scopo di contribuire alla definizione della ricerca comunitaria a lungo termine e degli obiettivi e priorità di sviluppo.

Il gruppo di lavoro è stato creato presso la Direzione generale ricerca, affari scientifici e istruzione e si stanno intraprendendo numerosi studi.

— La promozione, presso la direzione generale del mercato interno e affari industriali, di vari studi sulle conseguenze a livello economico occupazionale della microelettronica e della telematica sullo sviluppo dei settori industriali nella Comunità, studi che dovrebbero essere intesi all'elaborazione di una politica comunitaria per le industrie basate sulla tecnologia dell'informazione e della elettronica.

— Le analisi delle conseguenze del mutamento tecnologico sulle condizioni di lavoro e di occupazione, svolte dai servizi della Commissione (in particolare la direzione generale «occupazione e affari sociali») e dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).

— La Commissione precisa infine che la riunione del comitato permanente dell'occupazione, fissata per il 26 febbraio 1980, sarà dedicata allo studio dell'influenza dell'informatica sull'occupazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1197/79
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1979)

Oggetto: Problemi dei servizi dei trasporti aerei in talune regioni della CEE

Nel suo documento «Contributi delle Comunità allo sviluppo dei servizi dei trasporti aerei» (Doc. COM(79) 311 def.) la Commissione non ha tenuto conto a sufficienza dei problemi degli utenti dei trasporti aerei nelle aree periferiche nelle quali non sono attuabili altre forme di trasporto e non sussiste alcuna alternativa.

1. Ha studiato la Commissione in questo contesto il documento del comitato scozzese dei consumatori «Competition Policy and the Scottish Air Travellers» e che ne pensa delle raccomandazioni principali formulate in tale documento?
2. Ritiene la Commissione che per le linee che servono l'area di Highlands and Island e per altre regioni periferiche della CEE sia possibile la concessione di aiuti nel quadro del Fondo regionale al fine di garantire che tali servizi vengano mantenuti?

Risposta
(25 febbraio 1980)

1. La Commissione si rende ben conto dell'importanza dei trasporti aerei in certe regioni periferiche (vedi ad esempio, il punto 22 del memorandum e il punto 78 dell'allegato al memorandum). Di conseguenza, il Fondo regionale e la Banca europea per gli investimenti hanno concesso sussidi e prestiti per lo sviluppo di aeroporti in regioni quali, ad esempio, la Scozia.
2. La Commissione ha esaminato il documento del comitato scozzese dei consumatori «Competition Policy and the Scottish Air Travellers». In effetti, la Commissione ha partecipato al convegno svoltosi su tale tema nel giugno 1979. Le raccomandazioni e le argomentazioni scaturite dal convegno sono ora in fase di esame, nel contesto delle ampie consultazioni di cui è oggetto il memorandum.
3. Il regime attuale del Fondo regionale non prevede la concessione di sussidi operativi alle linee aeree. Tuttavia, tramite il Fondo regionale, la Commissione intende proseguire la sua azione a favore delle infrastrutture di trasporto aereo, mediante i fondi stanziati in base alle domande presentate dagli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1202/79
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee
(28 novembre 1979)

Oggetto: Norme sui materiali e gli oggetti di plastica

Con la direttiva del 20 giugno 1978 la Commissione ha fissato il limite globale di migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i pro-

dotti alimentari. Questa direttiva, pur assicurando una migliore protezione della salute dei consumatori, non è tuttavia sufficiente, in quanto vari monomeri per i quali è stato fissato lo stesso limite di migrazione hanno effetti diversi sulla salute umana.

1. Intende la Commissione elaborare direttive specifiche che fissino limiti di migrazione precisi per i monomeri quali il vinilidencloruro, l'acrilonitrile e lo stirene?
2. Ha sottoposto la Commissione tale problema all'attenzione del comitato scientifico permanente per i generi alimentari, tenuto conto del carattere particolarmente cancerogeno che i tossicologi attribuiscono a tali monomeri?

Risposta

(19 febbraio 1980)

1. La direttiva citata dall'on. parlamentare è in realtà una proposta di direttiva, tuttora all'esame del Consiglio.

Dopo che il comitato scientifico avrà espresso il proprio parere definitivo in materia, la Commissione, basandosi su questo ultimo, deciderà in merito alle misure che riterrà necessarie al fine di tutelare la salute dei consumatori.

Tra le diverse misure che probabilmente saranno raccomandate dal comitato scientifico per l'alimentazione umana, potrebbe essere accolta quella che propone di stabilire precisi limiti di migrazione per determinati monomeri.

2. Sì.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1203/79

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(28 novembre 1979)

Oggetto: Pubblicità in materia di appalti pubblici

Le direttive del Consiglio 71/305/CEE⁽¹⁾, 72/277/CEE⁽²⁾ e 77/62/CEE⁽³⁾ prescrivono che i bandi di gara relativi a taluni appalti pubblici vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esercita la Commissione un controllo su tutti gli appalti pubblici qui contemplati che vengono aggiudicati nella Comunità, per garantire il rispetto delle direttive stesse?

È certa la Commissione che le direttive i parola vengano osservate dai pubblici poteri?

Quali provvedimenti ha preso la Commissione nei casi in cui un appalto pubblico del tipo considerato sia stato aggiudicato senza osservare le disposizioni delle suddette direttive?

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

Risposta

(20 febbraio 1980)

1. La Commissione non ha né la possibilità né i mezzi per controllare tutti gli appalti pubblici che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive comunitarie. Gli appalti di lavori pubblici che usufruiscono di finanziamenti della Comunità sono tuttavia controllati per assicurare che, se del caso, le procedure di aggiudicazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

2. La Commissione è in grado di confermare che tutti gli Stati membri (con un'eccezione per quel che riguarda la direttiva sulle forniture), hanno preso le misure necessarie per assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici si attengano alle relative disposizioni. Si ritiene che la direttiva sulle forniture in un altro Stato membro non sia stata pienamente attuata.

In assenza di lamentele specifiche da parte di interessati e nel contesto dei limitati poteri di valutazione dei quali dispone la Commissione (vedi punto 1), essa non ha motivi

di supporre che le direttive comunitarie non siano osservate nella pratica dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. È prassi della Commissione definire le questioni concernenti una eventuale violazione delle disposizioni comunitarie al comitato consultivo per gli appalti pubblici, affinché vengano chiarite e esaminate. In un caso questa procedura ha accertato che i provvedimenti attuativi presi da uno Stato membro erano incompleti.

Qualora, tenendo conto del parere del comitato consultivo, la Commissione ritenga che uno Stato membro non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono nel senso indicato dall'on. parlamentare, potrebbe avviare contro tale Stato membro un procedimento a norma dell'articolo 169 del trattato. La Commissione rammenta che le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in tali procedimenti hanno natura dichiarativa e non sono di per sé sufficienti ad annullare contratti regolarmente conclusi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1220/79

dell'on. Clwyd
alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1979)

Oggetto: Direttiva comunitaria sulla pubblicità delle gare d'appalto indette da organi statali e enti pubblici territoriali

È convinta la Commissione che gli Stati membri osservino la direttiva CEE per quanto riguarda la pubblicità delle gare d'appalto indette da organi statali ed enti pubblici territoriali, e rendano possibile la partecipazione a tali gare ad offerenti di tutti gli Stati membri?

Risposta

(15 febbraio 1980)

Si rinvia l'on. parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1203/79 dell'on. Moreland riportata in questa stessa pagina.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1226/79

dell'on. Quin
alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1979)

Oggetto: Prezzi comunitari dei prodotti agricoli nel quadro della PAC

In qual misura gli attuali prezzi comunitari dei prodotti agricoli fissati dalla PAC sono superiori o inferiori ai prezzi di prodotti analoghi sul mercato mondiale?

Risposta

(19 febbraio 1980)

Un calcolo dei prezzi medi del mercato mondiale è estremamente difficile, se non impossibile, in quanto imporrebbe di tener conto dei quantitativi commercializzati ai vari livelli di prezzo e delle differenze di qualità. Per tale ragione, e per il fatto che, a norma dei regolamenti comunitari, i prelievi all'importazione devono essere calcolati in base ai prezzi d'offerta più favorevoli rilevati sul mercato mondiale, i raffronti vengono effettuati correlando generalmente i prezzi d'entrata comunitari per i vari prodotti alla media annua dei prezzi d'offerta più bassi dei paesi terzi. I dati più recenti verranno inviati direttamente all'on. parlamentare.

Va posto l'accento sul fatto che i prezzi d'offerta più bassi dei paesi terzi non sono i prezzi che la Comunità dovrebbe pagare sul mercato mondiale qualora dovesse fortemente aumentare i propri acquisti nei paesi terzi. Si noti altresì che i prezzi del mercato mondiale sono spesso prezzi residui e non sono i prezzi praticati nel commercio internazionale per gran parte dei prodotti agricoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1239/79

dell'on. Quin
alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1979)

Oggetto: Ripartizione dei fondi della sezione orientamento del FEAOG

Può la Commissione confermare le voci secondo cui, in passato, essa ha tentato di assegnare il 20 % dei contributi disponibili nel quadro della sezione Orientamento del FEAOG alla Scozia ed un altro 20 % al Galles per il finanziamento di certi progetti?

Qualora uno schema del genere fosse stato convenuto tra suoi funzionari e alti funzionari britannici, può la Commissione far sapere come abbia proceduto per mettere in atto tale schema e quali criteri abbia seguito nel vagliare le domande di contributi per garantire il rispetto, in pratica, di direttive tanto vaghe?

Risposta

(21 febbraio 1980)

La sezione «orientamento» del FEAOG finanzia numerosi tipi di misure. Queste si fondano per lo più su un sistema di rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri conformemente alla legislazione comunitaria. Per tali misure vengono rimborsate tutte le spese imputabili (ad esempio, direttive socio-culturali nn. 159-160-161/72⁽¹⁾ e direttiva 268/75)⁽²⁾.

Altre misure prevedono la concessione, da parte della Commissione, di aiuti diretti per progetti di migliora-

mento delle strutture agrarie (ad esempio, regolamenti n. 17/64/CEE e (CEE) n. 355/77)⁽³⁾.

In questo caso, i regolamenti contengono diversi criteri e condizioni cui i progetti devono rispondere; su tali basi, la qualità del progetto determina la concessione o meno di un contributo, senza alcun riferimento a quote determinate. Dal punto di vista statistico, l'aliquota dei contributi concessi alla Scozia è del 24,2 % dei fondi assegnati al Regno Unito, quella del Galles del 4,3 %. Trattasi di medie annue, che possono variare da un anno all'altro.

Va rilevato che in questi casi la Commissione stessa decide in merito alla concessione degli aiuti, previa consultazione del comitato del Fondo e sentito il parere del comitato permanente per le strutture agrarie.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1, 9 e 15.
⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1 e rettifica. GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 19, e GU n. L 189 dell'11. 7. 1975, pag. 39.
⁽³⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1 e rettifica. GU n. L 53 del 25. 2. 1977, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1244/79

dell'on. Caillavet
alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1979)

Oggetto: Banche d'organi

Potrebbe la Commissione rendere noti i risultati della sua ricerca concernente l'utilizzazione dell'informatica al fine di centralizzare, nell'ambito della Comunità europea, le informazioni relative alle banche del sangue e alle donazioni di organi, specialmente per quanto concerne i trapianti di reni e di cornee?

Quali sforzi ha compiuto la Comunità per promuovere la costituzione di banche di organi, la cui mancanza pregiudica ovviamente la possibilità di ulteriori progressi nel settore dei trapianti?

Risposta

(20 febbraio 1980)

1. Nell'ambito del suo primo programma di azioni prioritarie relative ai possibili sviluppi del mercato europeo dell'informatica, la Commissione ha fatto eseguire uno studio sulle possibilità di interconnessione dei mezzi informatici di quattro banche del sangue e d'organi stabilite sul territorio della Comunità europea.

I risultati tecnici di detto studio sono i seguenti:

— L'interconnessione è possibile. Dapprima il sistema tratterà esclusivamente l'accoppiamento dei reni, ma dovrà essere sufficientemente flessibile per poter essere esteso al sangue e al midollo spinale e aperto alle connessioni con altri centri di trapianto.

- Il sistema tecnico prescelto si basa sull'installazione, in ciascun centro, di un terminale intelligente che potrebbe essere collegato mediante linee telefoniche.
- Quanto all'attuazione di un siffatto sistema — la cui possibilità è stata confermata dallo studio e il cui costo dovrebbe essere dell'ordine di 820 000 UCE su un periodo di due anni — sono in corso colloqui per verificare in quale misura i vantaggi possano motivare gli interessati a prenderlo a carico.

2. La Commissione è conscia dell'importanza, dal punto di vista sanitario, del problema sollevato dall'on. parlamentare. A seguito della riunione dei Ministri della sanità del 16 novembre 1978, essa ha inviato ai governi degli Stati membri un questionario sulle installazioni e le attrezzature che potrebbero essere offerte alle popola-

zioni della Comunità nel quadro di un'assistenza reciproca in casi gravi. Il trattamento delle risposte al questionario dovrebbe dare luogo ad un inventario dei mezzi tecnici disponibili che possono essere utilizzati in caso d'urgenza.

La Commissione cercherà altresì di ottenere un certo numero di precisazioni per fare un censimento delle installazioni e delle attrezzature altamente specializzate che rendono possibili i trapianti. Ne dovrebbe risultare un buon coordinamento fra i mezzi informatici, da un lato, e le attrezzature e le *équipes* chirurgiche dall'altro.

Infine, la Commissione offre il suo appoggio a ricerche volte all'identificazione, all'isolamento e alla conservazione di cellule capostipiti del sistema emopoietico che renderanno possibile, a breve termine, l'attuazione ottimale del trapianto di dette cellule.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1253/79

**degli onn. Cresson e Sarre
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 dicembre 1979)

Oggetto: Proposte in materia di trasporti aerei

Nel suo memorandum del 4 luglio 1979 relativo ai trasporti aerei la Commissione presenta tutta una serie di proposte per diminuire all'interno della Comunità i costi delle tariffe aeree che sono così elevati da essere già da tempo, e a ragione, oggetto di critiche da parte del Parlamento europeo.

Ritiene tuttavia opportuno la Commissione proporre come prima misura «l'introduzione di una terza classe» negli aerei, proprio in un'epoca in cui si tenta anzi di sopprimere o di ridurre il numero delle classi nei trasporti pubblici?

Risposta

(18 febbraio 1980)

Le considerazioni svolte sugli sviluppi delle tariffe aeree, di cui al punto 58 del memorandum della Commissione relativo ai contributi della Comunità allo sviluppo del trasporto aereo, devono essere considerate soltanto degli esempi. L'intento è di ottenere le tariffe più basse possibili per i diversi gruppi di consumatori. Il memorandum si prefigge di creare una struttura di trasporto aereo che lasci spazio alle innovazioni. Nell'ambito di tale struttura le compagnie aeree potrebbero allora, in base al proprio giudizio commerciale, offrire tariffe simili a quelle delineate nel memorandum.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1256/79

dell'on. Gillot
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1979)

Oggetto: Studi di medicina

Si richiama l'attenzione della Commissione sulle ripercussioni negative che rischiano di avere, a danno delle politiche nazionali in materia di sanità pubblica che alcuni paesi membri si sforzano di elaborare per controllare l'aumento delle spese in questo campo, le disparità rilevabili in merito alla regolamentazione del numero degli studenti in medicina, alla qualità della loro formazione e al livello dei diplomi nei vari paesi della Comunità.

Può la Commissione far conoscere le iniziative che ha intenzione di prendere per assicurare che il reclutamento dei futuri medici soddisfi ai criteri di qualità che richiede una moderna politica in materia di sanità pubblica, affinché l'esercizio del diritto della libertà di stabilimento in campo sanitario non sfavorisca le professioni mediche negli Stati membri che hanno già organizzato questa formazione sulla base di criteri rigorosi?

Risposta

(20 febbraio 1980)

Le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE adottate dal Consiglio il 16 giugno 1975⁽¹⁾ in materia di libera circolazione dei medici, fissano, in particolare, i requisiti minimi quantitativi e qualitativi ai quali deve rispondere la formazione dei medici.

Tali misure di armonizzazione, che lasciano agli Stati membri la facoltà di stabilire condizioni di formazione più severe dei minimi previsti, non hanno provocato, finora, migrazioni di studenti o di medici tali da mettere in pericolo le politiche adottate da ogni Stato membro nel settore della formazione e della sanità. La Commissione ritiene tuttavia che sarebbe estremamente auspicabile, per l'avvenire, che gli Stati membri concertino le loro politiche in questo settore. In questa prospettiva, la Commissione ha invitato il comitato consultivo per la formazione dei medici, istituito presso la Commissione mede-

sima con decisione del Consiglio 75/364/CEE del 16 giugno 1975⁽¹⁾, ad avviare uno studio sui problemi posti dall'esigenza di equilibrare il numero degli studenti in medicina con i mezzi necessari per la loro formazione. Le conclusioni di tale studio dovrebbero consentire di determinare i criteri quantitativi da prendere in considerazione per garantire nella Comunità una formazione medica che abbia un livello qualitativo elevato.

La Commissione ritiene inoltre che le direttive adottate dal Consiglio nel 1975 debbano, se necessario, essere adattate alle esigenze di una politica moderna nel settore sanitario. In questo contesto, la Commissione sta esaminando il parere espresso recentemente dal comitato consultivo per la formazione dei medici sulla formazione specifica dei medici generici⁽²⁾, onde valutare le conclusioni che se ne dovrebbero trarre ai fini dell'adottamento delle direttive.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Doc. N. III/D/697/3/77.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1266/79
dell'on. Giummarra
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1979)

Oggetto: Collegamento stabile tra la Sicilia e il continente

Riconosciuta l'indispensabilità di un collegamento stabile tra la Sicilia e il continente ai fini della integrazione del sistema infrastrutturale della Comunità, quali iniziative la Commissione ha intrapreso onde avviare il problema a concreta soluzione anche con riferimento alla chiara posizione assunta dal Parlamento europeo, in sede di esame di bilancio, per lo sviluppo della politica comunitaria dei trasporti?

Quali azioni di stimolo la Commissione intende esperire per la definizione degli studi progettuali?

Risposta

(19 febbraio 1980)

Nel quadro della politica comune dei trasporti, la Commissione si sforza di dare nuovo impulso all'azione della Comunità in materia di infrastrutture specialmente in applicazione della decisione del Consiglio del 20 febbraio 1978, che istituiva una procedura di consultazione e creava un Comitato in materia di infrastrutture dei trasporti ⁽¹⁾, nonché tramite la proposta di regolamento del Consiglio concernente l'appoggio a progetti d'interesse comunitario ⁽²⁾, per la quale si attende una decisione del Consiglio stesso.

Il governo italiano non ha comunicato alla Commissione un progetto di collegamento stabile fra la Sicilia e il continente nel quadro della decisione di cui sopra.

Esclusivamente in sede di uno studio proprio pertanto la Commissione potrebbe eventualmente assumere informazioni concernenti il collegamento tra Sicilia e continente, che possono essere trasmesse al Consiglio in una relazione, come contemplato dall'articolo 6 della decisione del 20 febbraio 1978. Attualmente la Commissione non può pronunciarsi sulle possibilità di intraprendere, nel quadro del bilancio 1980, uno studio in merito a tale progetto.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 207 del 2. 9. 1976, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1267/79

dell'on. Tyrrell
ai ministri degli affari esteri riuniti nel quadro della cooperazione politica
(5 dicembre 1979)

Oggetto: Limiti dello spazio giudiziario europeo

Essendo risultato impossibile, per mancanza di tempo, al presidente in carica rispondere nel corso del dibattito annuale sulla cooperazione politica europea tenutosi il

24 ottobre 1979 al Parlamento europeo, a domande specifiche su quanto è stato fatto dai ministri della giustizia per preparare gli strumenti giuridici che costituiscano il fondamento di uno spazio giudiziario europeo, rivolgo ai ministri degli esteri le seguenti domande:

1. Su quali settori principalmente sono sorti problemi in sede di discussioni sul progetto di convenzione relativa all'estradizione?
2. Riguardo alle altre questioni in esame cui si fa riferimento nella risposta scritta n. 92/79, possono i ministri fornire chiarimenti circa la «mutua assistenza giudiziaria in materia penale» e dichiarare se essa comprenda l'assunzione formale in uno Stato membro di testimonianze da trasmettersi a un altro, e il trasferimento di un teste da uno Stato membro ad un altro, allo scopo di fornire una prova in un processo penale?
3. Qual è il significato dell'espressione «scambio dei detenuti» e, in particolare, comprende tale espressione anche il trasferimento di un detenuto, con il suo consenso, dallo Stato membro in cui è stato riconosciuto colpevole e condannato al suo Stato di origine per scontarvi la condanna?
4. Quali sono i temi in discussione relativamente alla «validità internazionale delle sentenze penali»; comprendono tali temi l'applicazione di una ammenda inflitta a un imputato in uno Stato membro a carico dei beni di costui situati in un altro Stato membro, nonché la trasmissione da uno Stato membro a un altro e l'esecuzione in quest'ultimo di un ordine di risarcimento a favore di chi abbia subito una violenza?

Risposta

(18 febbraio 1980)

1. Come l'on. parlamentare ricorderà, la risposta all'interrogazione scritta n. 92/79⁽¹⁾ indicava che le discussioni avevano carattere riservato. Si rimanda tuttavia l'on. parlamentare al comunicato emesso dai ministri della giustizia della Comunità in seguito alla riunione di Dublino del 4 dicembre 1979. In tale comunicato i ministri esprimono il loro compiacimento per i progressi compiuti finora nei lavori sul progetto di convenzione relativa alla cooperazione in materia penale. I ministri indicano anche che si prevede che il progetto di convenzione sarà pronto per essere presentato alla loro approvazione nella prossima riunione su questo tema, che dovrebbe aver luogo a Roma nel maggio 1980. Essi esprimono la speranza che, in tale circostanza, la convenzione possa essere presentata per la firma.

⁽¹⁾ GU n. C 192 del 30. 7. 1979, pag. 16.

2. Per quanto riguarda la «mutua assistenza giudiziaria in materia penale», lo «scambio dei detenuti» e la «validità internazionale delle sentenze penali» cui accenna l'on. parlamentare nei paragrafi 2, 3 e 4 della sua interrogazione, la situazione è che, pur rientrando nell'ambito del mandato conferito al gruppo di lavoro di alti funzionari, tali questioni non sono ancora state discusse dal gruppo stesso. Nella risoluzione adottata dai ministri della giustizia il 10 ottobre 1978 a Lussemburgo, risoluzione che costituisce la base del mandato del gruppo di lavoro, si prescrive a tale gruppo di continuare a dare la precedenza all'esame di questo progetto preliminare di convenzione che rappresenta un primo passo verso la creazione di uno spazio giudiziario europeo (*espace judiciaire européen*).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1271/79
dell'on. Gendebien
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1979)

Oggetto: Regioni ignorate da parte della Commissione

La commissione delle Comunità europee ha pubblicato, nel 1979, un «atlante dello sviluppo regionale». Per quanto concerne il Belgio, tale atlante ignora completamente regioni peraltro

riconosciute dalla nuova costituzione belga e in via di organizzazione (Vallonia, Bruxelles, Fiandre). In effetti, tale documento, fa riferimento per il Belgio, esclusivamente alle provincie.

Tale deplorevole ignoranza è già stata rilevata in numerosi altri documenti ufficiali pubblicati dalla Commissione.

Può indicare la Commissione:

1. Perché essa è in ritardo di 10 anni sull'evoluzione politico-amministrativa del Belgio? Così facendo, non pensa di poter essere accusata di favorire coloro che combattono la regionalizzazione in Belgio?
2. Quanto tempo le occorrerà per adattare il suo apparato statistico a tale evoluzione?
3. In linea generale, perché non riconosce in modo più chiaro e preciso la «realtà regionale» in Europa?

Risposta

(18 febbraio 1980)

Ai fini dell'analisi economica, la Commissione utilizza unità territoriali di vario livello, secondo le definizioni contenute nella Nomenclatura dell'Istituto statistico delle Comunità europee; la scelta del livello dipende dal tipo dell'analisi e dalla disponibilità di statistiche comparabili per la Comunità nel suo complesso.

Per l'«Atlante dello sviluppo regionale» la Commissione ritiene corretto far ricorso alle unità di livello II (per il Belgio, le provincie), che sono le più piccole unità per le quali siano disponibili per tutti gli Stati membri dati statistici comparabili, dato che la pubblicazione di cui sopra intende fornire un quadro delle disparità economiche e sociali esistenti nelle varie parti della Comunità.

Naturalmente, in tutte le carte o mappe politiche e amministrative pubblicate la Commissione menziona le tre regioni belghe (Vallonia, Fiandre, Bruxelles), come ad esempio nella mappa murale che reca il titolo «La comunità europea: Stati membri, regioni e unità amministrative», pubblicata nel 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTE N. 1274/79

dell'on. Marshall

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1979)

Oggetto: Disponibilità di uve passe e uve sultanine posteriormente all'allargamento della Comunità

È a conoscenza la Commissione del fatto che l'industria dolciaria del Regno Unito utilizza su larga scala uve passe e sultanine australiane e californiane? In sede di discussione circa il futuro dell'industria della frutta secca dopo l'adesione della Grecia, terrà presente la Commissione, oltre a ciò, il fatto che la Comunità allargata non è in grado di produrre per tali frutti, prodotti alternativi?

Risposta*(20 febbraio 1980)*

La Commissione è a conoscenza del fatto che l'industria dolciaria del Regno Unito utilizza su vasta scala uve secche di numerose provenienze, fra cui l'Australia e la California. Essa conferma altresì la propria volontà di tener presente questo stato di cose, in sede di discussione circa il futuro dell'industria della frutta secca dopo l'adesione della Grecia.

Quanto all'affermazione secondo cui la Comunità ampliata non è in grado di produrre prodotti alternativi alla frutta secca, la Commissione ritiene preferibile lasciare gli interessati pienamente liberi di decidere se e in quale misura la frutta secca possa essere validamente sostituita da altri prodotti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1280/79

**degli onn. Weber e Wetting
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 dicembre 1979)

Oggetto: Relazione (Libro Verde) della Commissione sugli aiuti nazionali e comunitari nel settore agricolo

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 9 aprile 1979⁽¹⁾, ha sollecitato la Commissione a informare il Parlamento e l'opinione pubblica europea mediante un «Libro Verde» esauriente e di facile comprensione sugli aiuti attualmente erogati a livello nazionale e comunitario nel settore agricolo. Il Parlamento europeo ha ripetuto tale richiesta nella sua risoluzione del 5 giugno 1979⁽²⁾, esortando allo stesso tempo la Commissione a presentare un progetto per l'abolizione delle sovvenzioni nazionali.

Si chiede alla Commissione di far sapere:

1. se essa abbia intrapreso i lavori per la pubblicazione del «Libro Verde», e
2. quando al più tardi sarà disponibile tale «Libro Verde»?

⁽¹⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 102.

Risposta*(20 febbraio 1980)*

Gli Stati membri, a suo tempo, hanno trasmesso alla Commissione un inventario degli aiuti nazionali vigenti in agricoltura e comunicano ogni anno informazioni complementari intese a tenerlo aggiornato. A titolo riservato, la Commissione ne ha inviato un esemplare, unitamente ai relativi aggiornamenti, al presidente della commissione «Agricoltura» del Parlamento europeo. Per il momento, essa non intende procedere alla pubblicazione di tale inventario.

Quanto all'esame degli aiuti nazionali, esso viene effettuato dalla Commissione conformemente alle regole di concorrenza del Trattato di Roma. Dal 1972, anno in cui il Consiglio ha applicato all'agricoltura le regole di concorrenza, la Commissione si è pronunciata su più di 1 000 progetti di aiuti notificabile dagli Stati membri.

Le decisioni della Commissione in proposito vengono regolarmente pubblicate nel Bollettino mensile delle Comunità europee.

Il Consiglio ha pure adottato varie direttive ⁽¹⁾, alle quali si sono ispirati e confermati numerosi regimi di aiuti nazionali. Esso ha inoltre deciso una serie di azioni comuni, particolarmente in materia di politica mediterranea.

La Commissione ha proposto al Consiglio misure di divieto in taluni settori; per ciò che riguarda più specificamente gli aiuti nazionali in vigore non interessati da disposizioni comunitarie, la Commissione ha proposto agli Stati membri sin dal 1968, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CEE «misure opportune» o linee direttive per diversi settori di prodotti o tipi di aiuti. Queste proposte, peraltro, non sono ancora state definitivamente approvate, sicché non è possibile, per il momento, prendere iniziative di maggiore importanza.

Per quanto concerne il settore lattiero, citato nella risoluzione del Parlamento europeo alla quale si richiamano gli

⁽¹⁾ Direttive socio-strutturali 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE, nella GU n. L 96 del 23. 4. 1972 e n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

oni. parlamentari, la Commissione ricorda che nel marzo 1979 essa ha presentato per la seconda volta al Consiglio una proposta di regolamento relativo agli aiuti agli investimenti allo stadio della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, al fine di vietare o quanto meno limitare gli aiuti agli investimenti in codesto ramo d'attività.

Essa ha pure trasmesso ai ministri una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammonderamento delle aziende agricole ⁽³⁾, allo scopo di sopprimere taluni aiuti concessi alle aziende, soprattutto nel settore lattiero.

I due testi sopra indicati sono tuttora in discussione presso il Consiglio.

⁽²⁾ GU n. C 88 del 4. 4. 1979, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 124 del 17. 5. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1301/79
dell'on. Damseaux
alla Commissione delle Comunità europee
(11 dicembre 1979)

Oggetto: Cooperazione monetaria tra il Belgio ed il Lussemburgo

La cooperazione monetaria tra il Belgio ed il Lussemburgo, definita dai protocolli del 29 gennaio 1963 e del 21 maggio 1965, si estende al controllo dei cambi ed alla politica dei tassi di cambio. Ai sensi di detta cooperazione il Lussemburgo ha dovuto, il 24 settembre 1979, svalutare del 2% la propria divisa rispetto al marco tedesco. Questo provvedimento, se è largamente giustificato per il franco belga data la sua precaria situazione in seno allo SME sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo il 13 marzo 1979 e dato il dissesto delle finanze pubbliche belghe, sorprende e si presta a critiche nel Granducato del Lussemburgo il cui governo persegue da anni una politica economica, sociale e di bilancio più ortodossa di quella condotta in Belgio.

Ciò premesso, non reputa la Commissione che la cooperazione monetaria in oggetto rechi pregiudizio al Granducato del Lussemburgo e che, per conseguire l'obiettivo auspicato di una moneta europea unica, sarebbe preferibile che nella fase transitoria dello SME il franco lussemborghese riprendesse la sua libertà nei confronti del franco belga?

Risposta
(20 febbraio 1980)

Il franco lussemborghese è una moneta autonoma, e il Lussemburgo, in quanto membro dell'FMI, dispone di una propria quota. D'altro canto, sin dal 1922, il Lussemburgo e il Belgio

sono legati da un trattato di associazione che istituisce un'unione economica e monetaria. Un protocollo, sottoscritto nel 1963, prevede che il tasso di cambio tra le due monete e la politica dei cambi nei confronti delle monete dei paesi terzi siano stabiliti di comune accordo fra i due paesi. In pratica, il franco lussemburghese è sempre stato cambiato dalla pari col franco belga per l'intero periodo dell'unione, eccetto il periodo 1935-1944. Un regolamento granducale (31 marzo 1979) ha di recente confermato le disposizioni di cambio applicabili al franco lussemburghese stabilendo che «il tasso di cambio tra il franco lussemburghese e il franco belga è fissato come segue: 1 franco lussemburghese è pari a 1 franco belga».

La decisione di fissare il tasso di cambio di una moneta rispetto a un'altra comporta ovviamente l'accettazione di eventuali oscillazioni valutarie comuni alle due monete nei confronti delle valute estere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1302/79

**dell'on. Damseaux
alla Commissione delle Comunità europee
(11 dicembre 1979)**

Oggetto: Principi essenziali del procedimento penale intesi a garantirne l'equità

I principi essenziali del procedimento penale volti a garantirne l'equità sono salvaguardati dalla convenzione europea sui diritti dell'uomo (articolo 5 e 6) e comprendono segnatamente:

- la consultazione del fascicolo,
- il diritto e la segretezza delle comunicazioni tra avvocato e imputato,
- il contraddittorio,
- il diritto all'escussione dei testi,
- il diritto all'assistenza gratuita dell'avvocato e dell'interprete,
- la libertà d'esercizio dei mezzi di ricorso,
- le limitazioni temporali e condizioni della detenzione preventiva.

Può la Commissione tracciare un quadro della normativa vigente nei nove Stati membri in riferimento a ciascuno dei punti suesposti e segnalare in particolare i casi in cui questi diritti non vengono rispettati nell'ambito della Comunità?

Risposta

(19 febbraio 1980)

Si fa presente all'on. parlamentare che, poiché la Comunità ha in materia penale poteri estremamente limitati, la Commissione non possiede le necessarie informazioni per poter rispondere ai vari quesiti formulati nell'interrogazione, come ha già specificato nella risposta all'interrogazione scritta n. 919/77 dell'on. Adams⁽¹⁾. Considerati i mezzi limitati a sua disposizione, la Commissione non è in grado di intraprendere uno studio comparato sui principi di procedura penale applicati da ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. C 124 del 29. 5. 1978, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1306/79**dell'on. Schwartzenberg****ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito
della cooperazione politica****(11 dicembre 1979)****Oggetto:** Rifiuto di rispondere ad un'interrogazione orale

Nel corso della seduta del Parlamento europeo del 14 novembre 1979 il sottosegretario di Stato irlandese Andrews affermava, provocando la legittima indignazione dell'Assemblea, di essere impossibilitato a rispondere all'interrogazione che invitava i ministri a porre all'ordine del giorno di una prossima sessione, in vista dei giochi olimpici di Mosca, il problema dei diritti dell'uomo nell'URSS.

1. Anche senza pronunciarsi in merito, non avrebbe potuto il sig. Andrews perlomeno rispondere che avrebbe riferito il mio suggerimento al presidente in carica del Consiglio ed agli altri otto ministri degli affari esteri?
2. La risposta data il 14 novembre 1979 dal sig. Andrews è la risposta definitiva dei ministri?
3. In caso affermativo, a cosa serve la cooperazione politica se il problema della partecipazione dei Nove ai giochi olimpici di Mosca non può essere esaminato nel suo ambito?
4. All'annuncio del provvedimento adottato dalle autorità sovietiche di allontanare da Mosca un milione di fanciulli e adolescenti per tutta la durata dei giochi olimpici per metterli – sembra – al riparo dalla contaminazione politica di visitatori occidentali, non si sentono i ministri maggiormente spronati a concertarsi?

Risposta**(18 febbraio 1980)**

Si attira l'attenzione dell'on. parlamentare sulle procedure vigenti in materia di risposte alle interrogazioni parlamentari indirizzate ai ministri degli esteri dei nove Stati membri della Comunità, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, ed in particolare sulla lettera del presidente in carica, del 10 maggio 1976, nella quale si afferma: «non sarà possibile dare una risposta concertata alle interrogazioni relative a problemi che non siano stati precedentemente esaminati nel contesto della cooperazione politica . . .». Poiché il problema relativo all'esecuzione dei giochi olimpici a Mosca non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica, il presidente in carica non è stato in grado di dare una risposta all'interrogazione n. H-234/79⁽¹⁾ nella tornata parlamentare del 14 novembre 1979.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 248 (novembre 1979).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1308/79
dell'on. Arfè
alla Commissione delle Comunità europee
(11 dicembre 1979)

Oggetto: Posizione dominante della Federconsorzi nel settore agro-alimentare

Nella primavera del 1979 la IX Commissione permanente (agricoltura e foreste) della Camera dei deputati italiana ha presentato al Parlamento italiano oltre che alla stampa un documento conclusivo all'indagine conoscitiva, compiuta dalla stessa, sui costi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli.

In tale documento viene più volte presa in considerazione l'attività della Federconsorzi (Federazione italiana dei consorzi agrari), il cui predominio monopolistico in alcuni settori – come il mercato italiano dei concimi azotati, la vendita di macchine agricole, gli spazi di stoccaggio dei mangimi, il controllo degli impianti di stoccaggio dei cereali – viene individuato con chiarezza.

Non ritiene la Commissione che la posizione dominante della Federconsorzi nel settore agro-alimentare italiano leda gli interessi dei consumatori?

Quali sono le misure prese dalla Commissione per accertare e sanzionare le violazioni degli articoli 85 e 86 e/o di altre norme del trattato di cui si fosse resa responsabile la Federconsorzi e per metter fine alle infrazioni constatate?

Risposta
(22 febbraio 1980)

La Commissione sta esaminando alcune domande di constatazione di infrazione, presentatele ai sensi dell'articolo 3 del regolamento del Consiglio n. 17 volte a far applicare le norme degli articoli 85 e 86 del trattato CEE all'attività della Federconsorzi nel settore agro-alimentare. Inoltre, la Commissione analizza i dati raccolti durante un'indagine generale relativa allo stesso settore economico.

La Commissione terrà informato l'on. parlamentare delle conclusioni dell'esame suddetto nonché degli sviluppi futuri del caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1313/79
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee
(11 dicembre 1979)

Oggetto: Ulteriori deroghe al regolamento (CEE) n. 1463/70

1. È a conoscenza la Commissione del desiderio espresso da alcuni Stati membri, compreso il Regno Unito, di beneficiare di ulteriori deroghe al regolamento (CEE) n. 1463/70⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto regolare di merci su brevi percorsi?

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1979, pag. 1.

2. Intende la Commissione tener conto, in particolare, della necessità di esonerare dal rispetto del succitato regolamento i guidatori di tutti i veicoli adibiti, in un raggio di 50 km, ad un servizio regolare di trasporto che non richieda più di quattro ore di guida giornaliera?

Risposta

(19 febbraio 1980)

1. I governi di alcuni Stati membri si sono rivolti alla Commissione per poter ottenere ulteriori deroghe al regolamento (CEE) n. 1463/70, oltre a quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2828/77⁽¹⁾. Tra tali governi, tuttavia, non vi è quello del Regno Unito.

2. L'on. Key sa certamente che i regolamenti (CEE) n. 543/69⁽²⁾ (Nastro lavorativo dei conducenti) e (CEE) n. 1463/70 (Tachigrafo) sono stati modificati di recente, nel dicembre 1977, dopo lunghi negoziati in sede di Consiglio, che sono sfociati in un prolungamento, per l'Irlanda e per il Regno Unito, del termine di applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 e in varie altre deroghe ai due regolamenti indicati.

Pur prendendo atto di tutte le difficoltà che sorgono nell'applicazione dei regolamenti quali essi sono, la Commissione non ritiene opportune, attualmente, ulteriori proposte volte a modificare il regolamento (CEE) n. 1463/70.

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1316/79

**dell'on. John Mark Taylor
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 dicembre 1979)

Oggetto: L'autorità della Corte di giustizia

Intende la Commissione presentare delle proposte al Parlamento e al Consiglio per assicurare l'applicazione delle decisioni della Corte di giustizia adottando sanzioni in caso di mancata osservanza delle decisioni stesse?

Risposta

(19 febbraio 1980)

L'articolo 88 del trattato CECA prevede già l'irrogazione di talune sanzioni qualora si constati che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi cui è soggetto per tale trattato.

Per creare una situazione analoga quanto ai trattati CEE ed Euratom, sarebbe necessario invece modificare considerevolmente tali trattati. La Commissione non intende, allo stadio attuale, proporre una siffatta modifica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1322/79
dell'on. Lomas
alla Commissione delle Comunità europee
(11 dicembre 1979)

Oggetto: Aiuti destinati a progetti a favore della circoscrizione elettorale di Londra nord-est

È in grado la Commissione di specificare l'ammontare degli aiuti concessi alla circoscrizione elettorale di Londra nord-est sotto forma di sovvenzioni e prestiti – da elencare separatamente – a partire dalla data di adesione del Regno Unito alla CEE?

Intende la Commissione fornire anche in futuro aiuti a detta circoscrizione mediante sovvenzioni e prestiti provenienti da uno dei Fondi della CEE?

Risposta

(20 febbraio 1980)

Fondo europeo di sviluppo regionale

Dopo l'istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale nel 1975, non sono state concesse sovvenzioni alla parte nord-est di Londra, poiché Londra e la regione sud-orientale dell'Inghilterra non sono zone assistite nel Regno Unito e pertanto non hanno diritto a sovvenzioni FESR.

È evidente che in futuro la zona in questione potrebbe beneficiare della sezione entro quota del FESR soltanto se rientrasse nelle zone assistite.

Della sezione extra quota del FESR in teoria possono beneficiare tanto le zone assistite quanto quelle non assistite. Tuttavia, a causa della scarsità delle risorse disponibili, queste ultime hanno poca probabilità di ricevere aiuti, a meno che non sussistano particolari motivi per cui la Comunità deve intervenire.

Fondo sociale

Negli ultimi tre rapporti annuali sulle attività del Fondo sociale sono state pubblicate le informazioni relative ai progetti di sovvenzioni approvati nell'anno in questione. Tuttavia, il grosso degli stanziamenti del Fondo sociale è destinato a programmi di ampia portata, spesso su base nazionale, per i quali gli Stati membri attualmente non devono fornire dettagli sulla distribuzione dell'aiuto tra le regioni o le zone.

FEAOG (sezione orientamento)

Il FEAOG, sezione orientamento, nel periodo 1973–prima parte 1979, non ha finanziato alcun progetto destinato alla «Circoscrizione di Londra nord-est» nell'ambito delle azioni dirette. Infatti una delle condizioni necessarie per la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, al finanziamento dei progetti individuali, è il contributo finanziario dello Stato membro. A decorrere dal 1973, lo strumento principale di aiuto nazionale nel Regno Unito è costituito dal «Regional Development Grant», che non è stato applicato nella circoscrizione di Londra nord-est.

Per quanto riguarda le azioni indirette, non sono disponibili le statistiche di suddivisione regionale a livello delle circoscrizioni. Alcuni beneficiari situati nella zona citata dall'on. parlamentare potrebbero tuttavia avere approfittato del regime di aiuti orizzontali (di cui alle direttive n. 159/72/CEE⁽¹⁾ e n. 160/72/CEE⁽²⁾).

Nell'ambito del FEAOG, sezione orientamento, attualmente non è allo studio alcuna disposizione particolare destinata alla circoscrizione di Londra nord-est, ma anche in questa regione vengono attuate le azioni orizzontali.

BEI

La Banca europea per gli investimenti (BEI) non ha concesso alcun prestito per investimenti nella circoscrizione di Londra nord-est.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

Il trattato CEE concede alla BEI alcune sfere di azione e la maggior parte del finanziamento fornito dalla Banca è destinato ad investimenti in zone oggetto di regimi nazionali di aiuti regionali (la zona di Londra nord-est non si trova tra quelle assistite).

La BEI inoltre può finanziare investimenti di interesse comune destinati a numerosi Stati membri o alla Comunità nel suo insieme (particolarmente nel settore delle comunicazioni internazionali o dei progetti intesi a far

fronte al fabbisogno energetico comunitario), oppure per la ristrutturazione o l'ammmodernamento delle industrie, essenzialmente nei rami colpiti da gravi problemi strutturali. Non è escluso che alla banca siano stati presentati sotto una di queste voci dei progetti validi.

CECA

Nella circoscrizione non è stato accordato alcun prestito CECA, né finora è stata presentata alcuna domanda relativa a prestiti di questo genere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1326/79

dell'on. Ewing

ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(11 dicembre 1979)

Oggetto: Falso allarme nucleare

Sono disposti i ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a far conoscere le loro opinioni sul falso allarme nucleare scattato nel mese di novembre nel corso di un esercizio di simulazione su calcolatore di un attacco missilistico nemico nella zona di Colorado Springs, negli Stati Uniti d'America, allarme che ha fatto scattare a sua volta le operazioni di decollo di dieci aerei a reazione da combattimento, prima che si scoprisse, soltanto sei minuti più tardi, che si trattava di un falso allarme?

Possono i ministri degli esteri far sapere se hanno svolto indagini su tale episodio e rivolto rimostranze al governo degli Stati Uniti?

Risposta

(18 febbraio 1980)

L'avvenimento cui si riferisce l'on. parlamentare non è stato oggetto di discussioni nell'ambito della cooperazione politica europea. L'on. parlamentare comprenderà pertanto che la presidenza non è in grado di rispondere all'interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1332/79

dell'on. Ewing

alla Commissione delle Comunità europee

(11 dicembre 1979)

Oggetto: Contratti conclusi dall'Agenzia spaziale europea

Può elencare la Commissione:

1. le imprese con le quali l'Agenzia europea ha concluso contratti a partire dal 1975 e
2. le imprese che partecipano al programma di costruzione dello Spacelab per conto dell'Agenzia spaziale europea?

Risposta

(21 febbraio 1980)

L'Agenzia spaziale europea è un organismo con personalità giuridica propria e non fa parte delle istituzioni della Comunità; la Commissione non può pertanto rispondere all'interrogazione dell'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1336/79**dell'on. Pintat****alla Commissione delle Comunità europee**

(11 dicembre 1979)

Oggetto: Piano per le regioni del sud-ovest della Francia

Recentemente, il governo francese, nel rendere noto l'importo globale degli aiuti che verranno accordati alle tre regioni del sud-ovest della Francia (Aquitania, Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon) per facilitare il loro inserimento nella Comunità ampliata, ha fatto presente che avrebbe chiesto la partecipazione del Fondo per lo sviluppo regionale e del FEAOG.

Può la Commissione precisare a quanto ammonterà – a prescindere dalla dotazione speciale del Fondo per lo sviluppo regionale che dovrebbe essere sbloccata entro il 1984 – la partecipazione comunitaria al piano per il sud-ovest della Francia e quale sarà il contributo dei vari Fondi?

Risposta

(18 febbraio 1980)

FESR

Oltre che intervenire a favore delle tre regioni nel quadro dell'azione specifica fuori quota, il Fondo europeo di sviluppo regionale può anche partecipare, tramite la sezione entro quota, al finanziamento di progetti in infrastrutture nel settore dell'industria e dei servizi.

A questo titolo la Commissione è disposta ad esaminare attentamente i progetti che il governo francese eventualmente le proponga per le tre regioni considerate.

A titolo d'informazione, si segnala che dal 1975 al 1979 hanno beneficiato dei contributi del Fondo entro quota a favore delle tre regioni menzionate dall'on. parlamentare:

- 113 progetti nel settore dell'industria e dei servizi, per un investimento complessivo di 579 milioni di UCE che hanno beneficiato di un contributo globale di 23 milioni di UCE. Questi progetti hanno contribuito alla creazione o al mantenimento di 19 463 posti di lavoro;
- 243 progetti in infrastrutture, che rappresentano un investimento complessivo di 220 milioni di UCE e un contributo totale di 48 milioni di UCE.

FEAOG

Il governo francese non ha chiesto al FEAOG alcun aiuto finanziario specifico per finanziare il piano relativo alle regioni del sud-ovest. Tuttavia, tale area geografica o parte di essa beneficerà dell'aiuto nel quadro delle azioni

già previste nell'ambito del programma Mediterraneo o delle previste azioni comuni. Per ciascuna azione sono indicati qui di seguito tra parentesi l'importo stimato, la durata e la zona beneficiaria dell'aiuto.

1. Le attuali azioni rientrano nel campo di applicazione dei seguenti regolamenti:

- regolamento del Consiglio (CEE) n. 1360/78⁽¹⁾, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (24 milioni di UC per cinque anni). L'azione riguarda, per la Francia, le regioni di Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Corsica e dipartimenti di Drôme, Ardèche e i dipartimenti d'oltremare. Essa riguarda altresì l'Italia e il Belgio;
- regolamento del Consiglio (CEE) n. 1361/78⁽²⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (l'ulteriore costo di tale azione, oltre a quello già previsto dal regolamento (CEE) n. 355/77⁽³⁾ è di 210 milioni di UC per cinque anni. L'azione riguarda il Mezzogiorno italiano nonché la regione di Languedoc-Roussillon e progetti concernenti il settore vinicolo da realizzare nei dipartimenti francesi di Vaucluse, Bouche-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme);
- direttiva del Consiglio 78/627/CEE⁽⁴⁾ relativa al programma di accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia (105 milioni di UC per cinque anni). L'azione riguarda la regione di

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1, e rettifica GU n. L 53 del 25. 2. 1977, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 1.

Languedoc-Roussillon e i dipartimenti di Ardèche, Bouche-du-Rhône, Var e Vaucluse);

- regolamento del Consiglio (CEE) n. 1760/78⁽⁵⁾, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in alcune zone rurali. Essa riguarda diverse regioni (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur, nonché vari dipartimenti (Pyrénées-Atlantique, Ardèche, Ardèche e Drôme, oltre che le regioni svantaggiate dell'Italia ai sensi della direttiva del Consiglio 75/268/CEE⁽⁶⁾ e altre aree del Mezzogiorno che non sono regioni svantaggiate ai sensi di detta direttiva);
- direttiva del Consiglio 79/174/CEE⁽⁷⁾, relativa a un programma di difesa contro le inondazioni nella Valle dell'Hérault (9 milioni di UC per sette anni);
- regolamento del Consiglio (CEE) n. 269/79⁽⁸⁾, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità (184 milioni di UCE per cinque anni). L'azione riguarda le regioni di Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur e Corsica, nonché i dipartimenti d'Ardèche e Drôme. Essa riguarda altresì il Mezzogiorno, il Lazio, la Toscana, la Liguria, L'Umbria, le Marche, l'Emilia-Romagna, le provincie di Cuneo e Alessandria (Piemonte) e la provincia di Pavia (Lombardia).

2. È prevista un'azione comune per il sud-ovest della Francia al fine di realizzare un progetto di sviluppo integrato concernente l'agricoltura e altre attività nel dipartimento di Lozère. La relativa proposta è attualmente all'esame del Consiglio. Il costo di tale azione dovrebbe ammontare a 15 milioni di UCE nell'arco di cinque anni.

⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1, e GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 19, e rettifica GU n. L 189 dell'11. 7. 1975, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1340/79

dell'on. Moreau

alla Commissione delle Comunità europee

(11 dicembre 1979)

Oggetto: Concentrazioni nell'industria siderurgica della Comunità

La Commissione dispone di informazioni aggiornate ed esaurienti sulla struttura dei gruppi siderurgici europei,

ed è in base a queste informazioni che essa adotta gli «obiettivi generali acciaio» nonché le numerose decisioni per l'autorizzazione di concentrazioni a norma dell'articolo 66 del trattato CECA.

Tenuto conto delle singole decisioni prese in tale contesto, si prega la Commissione di rispondere alle seguenti domande per quanto concerne i seguenti gruppi siderurgici tedeschi: August-Thyssen-Hütte, Estel (Hoesch-Hoogovens), Krupp, Salzgitter, Mannesmann, Klöckner-Werke e Röchling-Burbach.

1. Qual è, per ciascuno di detti gruppi e per gli anni 1977-1979, la percentuale di produzione di ognuno dei loro prodotti siderurgici, e in particolare degli acciai speciali, rispetto alla produzione totale comunitaria di tali prodotti?
2. Qual è, per ciascuno di tali gruppi, per gli stessi anni e per i medesimi prodotti, la percentuale di ogni pro-

dotto esportato verso gli altri paesi della Comunità e verso paesi terzi, rispetto sia alla produzione del gruppo che alla produzione comunitaria?

3. Può la Commissione fornire un prospetto dei legami di diversa natura che possono esistere fra tali gruppi (contratti in materia di trasferimento di tecnologia e specializzazione della produzione, legami finanziari ecc.)?
4. Qual è, infine, la struttura d'integrazione verticale di ciascuno di questi gruppi nella Repubblica federale di Germania? Quali sono in particolare, per ciascun gruppo, le ditte tedesche ed i settori principali che ne utilizzano i prodotti?

Risposta

(20 febbraio 1980)

1. In conformità di quanto disposto all'articolo 47, comma 1, del trattato CECA, la Commissione può raccolgere le informazioni necessarie all'adempimento della sua missione. Essa può inoltre far compiere gli accertamenti necessari. Su questa base la Commissione si procura regolarmente le informazioni cui si riferisce l'on. parlamentare nei paragrafi 1, 2 e 4 della sua interrogazione.

I legami di diversa natura tra i gruppi in questione di cui al paragrafo 3 dell'interrogazione sono invece esaminati dalla Commissione soltanto nell'ambito di procedure che essa svolge in applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato.

2. La Commissione richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che la maggior parte delle informazioni richieste riguardano le relazioni commerciali delle

imprese. La divulgazione di tali informazioni, coperte dal segreto professionale, è vietata dall'articolo 47, comma 2. Questa norma si applica in particolare alle informazioni sulla produzione e sulle consegne, al volume delle esportazioni, alle quote di mercato nonché ai rapporti contrattuali delle imprese o dei gruppi di imprese di cui si tratta.

3. In questi ultimi anni la Commissione ha comunque autorizzato vari accordi di specializzazione e di concentrazione che ha pubblicati e che riguardavano tra l'altro le imprese cui si riferisce l'on. parlamentare. Anche se considerato quanto precede, tali decisioni (1) non contengono tutte le informazioni richieste dall'on. parlamentare, esse consentono tuttavia di farsi un'idea dell'importanza e della struttura dei vari gruppi siderurgici europei.

(1) Il cui elenco è trasmesso direttamente all'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1350/79

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(12 dicembre 1979)

Oggetto: Rispetto della preferenza comunitaria nel settore lattiero

Per risolvere le gravi difficoltà in cui si dibatte il settore lattiero, i produttori di latte della Comunità hanno reclamato il rigoroso rispetto della preferenza comunitaria. Questo presuppone la cessazione delle importazioni di burro proveniente dalla Nuova Zelanda, che rappresenta il 7,5 % del consumo totale della Comunità ed un onere di bilancio pari a 216 milioni di UCE (vedi protocollo n. 18 del trattato d'adesione e accordi di Dublino del 10 marzo 1975).

Può far sapere la Commissione in che data ha intenzione di abrogare definitivamente tali disposizioni?

Risposta

(21 febbraio 1980)

1. Nella relazione al Consiglio ⁽¹⁾ sulla situazione del settore lattiero-caseario nella Comunità, la Commissione ha esposto i suoi criteri per quanto riguarda il proseguimento delle importazioni di burro nella Comunità.
2. In tale relazione, la Commissione ha presentato una soluzione equilibrata intesa a migliorare la situazione comunitaria – segnatamente invitando la Nuova Zelanda a ridurre le proprie esportazioni nel 1980 rispetto ai quantitativi consentiti – e a garantire al tempo stesso il mantenimento delle correnti di esportazione neozelandesi dopo il 1980, ma ad un ritmo relativamente decrescente.
3. La Commissione intende presentare prossimamente al Consiglio proposte concrete che tengano conto dei legittimi interessi dei produttori comunitari.

⁽¹⁾ Doc. 8832/79 del 10. 12. 1979 – COM(79) 444 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1353/79**dell'on. Lelor****alla Commissione delle Comunità europee**

(12 dicembre 1979)

Oggetto: Costo per la Comunità della rimozione delle alghe dalle vie d'acqua

1. Ogni anno, negli Stati Uniti, si spendono per la rimozione delle alghe che ingombrano le vie d'acqua più di 100 milioni di dollari, il 75 % dei quali è imputabile ai costi di trasporto. Può fornire la Commissione dettagli circa gli importi spesi nei paesi della CEE per la pulitura delle vie d'acqua ingombrate dalle alghe?
2. È al corrente la Commissione che un prototipo di macchina disegnata dal signor Ronald Pearson, dell'Università di Bath, e attualmente sperimentata in Canada, sarebbe in grado di eliminare la necessità di trasportare le alghe, procedendo immediatamente alla loro trasformazione su una chiatte e riutilizzando il prodotto ricavato come carburante?
3. Conviene la Commissione che questo progetto per il risparmio d'energia potrebbe essere assai proficuo per la Comunità?

Risposta

(20 febbraio 1980)

La Commissione informa l'on. parlamentare che, per quanto le risulta, gli Stati membri non sostengono spese rilevanti ai fini della rimozione delle alghe che possano ingombrare le vie navigabili. D'altro canto, tenuto conto delle condizioni climatiche europee, sembra poco probabile che nel caso delle vie navigabili questo problema si presenti con la stessa acuità riscontrata negli Stati Uniti. Merita inoltre sottolineare che i dati forniti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1108/70 ⁽¹⁾ sulla contabilità delle spese d'infrastruttura sono troppo globali per permettere di analizzare la natura reale delle spese effettuate.

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che non sia opportuno finanziare a livello comunitario progetti di ricerca nell'intento di recuperare energia a partire dalle alghe raccolte nelle vie navigabili.

Non si hanno informazioni sul prototipo di macchina del sig. Pearson.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1360/79

dell'on. Christopher Jackson

alla Commissione delle Comunità europee

(12 dicembre 1979)

Oggetto: Mercato comune delle mele

A quanto mi risulta, circa tre anni fa la Commissione chiese agli Stati membri di fornire informazioni dettagliate in merito a tutte le sovvenzioni da essi erogate nel settore delle mele.

1. Hanno soddisfatto a questa richiesta tutti gli Stati membri e, in caso negativo, quali Stati non vi hanno ancora ottemperato?
2. È disposta la Commissione a provvedere alla pubblicazione dettagliata delle informazioni che le sono pervenute circa queste sovvenzioni nazionali?

Risposta

(21 febbraio 1980)

1. In risposta all'interrogazione scritta n. 1112/79 (1) dell'on. parlamentare, la Commissione aveva informato che tutti gli Stati membri hanno comunicato un inventario degli aiuti nazionali esistenti e un aggiornamento annuo di esso per alcuni esercizi finanziari successivi all'invio di tale inventario.

Per quanto riguarda i nuovi aiuti, gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti che li riguardano.

Per la presente campagna non è stato comunicato alla Commissione nessun aiuto specifico per le mele.

2. Non essendovi comunicazioni in materia, la Commissione non è in grado di procedere a nessuna pubblicazione.

(1) GU n. C 66 del 17. 3. 1980, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1370/79

dell'on. Charzat

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1979)

Oggetto: Ricerca di nuove fonti di energia

Può la Commissione, dopo essersi prefissa quale obiettivo la riduzione della dipendenza in campo energetico degli Stati membri, presentare all'Assemblea parlamentare europea le misure che essa intende adottare al fine di incoraggiare e coordinare gli sforzi compiuti nei vari paesi membri nel settore della ricerca e dello sviluppo di nuove fonti di energia?

Risposta

(18 febbraio 1980)

I mezzi impiegati dalla Commissione per incoraggiare negli Stati membri le azioni di ricerca e di sviluppo di nuove fonti di energia sono essenzialmente i seguenti:

- il programma del Centro comune di ricerche (azione diretta), che comprende una parte importante dedicata alle nuove energie, in particolare all'energia solare;
- il programma di ricerca e di sviluppo nel settore energetico, eseguito dagli istituti di ricerca degli Stati membri (azione indiretta), dedicato all'energia solare, all'energia geotermica e alla produzione e utilizzazione dell'idrogeno (oltre al risparmio di energia e allo sviluppo di modelli dei sistemi energetici);

— il regolamento del Consiglio n. 1302/78⁽¹⁾ che consente di accordare aiuti finanziari ai progetti di utilizzazione di nuove fonti energetiche.

La Comunità svolge un'importante funzione stimolatrice sia sostenendo finanziariamente e tecnicamente i lavori, che divulgandone successivamente i risultati.

Per quanto riguarda il coordinamento delle attività di ricerca e di sviluppo, le azioni suddette costituiscono anche un efficace strumento sul piano del lavoro pratico. In merito alla programmazione e alla politica di ricerca in generale, un coordinamento a livello comunitario viene effettuato in sede del sottocomitato per l'energia del comitato della ricerca scientifica e tecnica.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1371/79**dell'on. Charzat****alla Commissione delle Comunità europee**

(17 dicembre 1979)

Oggetto: Risparmio di energia

Può la Commissione riferire all'Assemblea parlamentare europea se essa intende, conformemente alle sue competenze e al suo diritto di iniziativa, presentare urgentemente al Consiglio, nella dovuta forma giuridica, proposte di direttive volte a ridurre il rapporto tra crescita del consumo energetico e crescita economica, portandolo ad un tasso massimo dello 0,7, secondo l'obiettivo da essa stessa fissato nella comunicazione al Consiglio sugli «obiettivi energetici della Comunità per il 1970 e sulla convergenza delle politiche degli Stati membri» (doc. COM(79) 316 def)? In caso di risposta affermativa, quale sarà il contenuto di tali direttive e quali modalità pensa di proporre in merito al controllo della politica condotta dagli Stati membri in materia di risparmio di energia e alle norme applicabili a tal fine?

Risposta

(18 febbraio 1980)

Nella «terza relazione sul programma comunitario di risparmio energetico»⁽¹⁾ la Commissione descrive le azioni che ritiene debbano essere svolte a livello nazionale e comunitario per

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 313 def.

realizzare l'obiettivo di un rapporto non superiore allo 0,7 fra il tasso di aumento del fabbisogno energetico e quello del prodotto nazionale lordo.

In un documento concomitante «Nuove linee d'azione della Comunità europea nel settore del risparmio energetico»⁽¹⁾ il Consiglio è invitato a adottare una risoluzione che permetterebbe di fare altri progressi a livello comunitario e in particolare di ottenere da tutti gli Stati membri che compiano entro la fine del 1980 sforzi paragonabili nel settore del risparmio di energia.

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 312 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1373/79
dell'on. John Mark Taylor
alla Commissione delle Comunità europee
(17 dicembre 1979)

Oggetto: Consegne di latte a domicilio

Può la Commissione garantire che il tradizionale sistema di distribuzione del latte nel Regno Unito, che consiste nella consegna a domicilio di latte in bottiglia, non sarà oggetto di misure comunitarie miranti, direttamente o indirettamente, a porre termine a tale usanza?

Risposta
(18 febbraio 1980)

La Commissione non ha mai contemplato l'adozione di misure riguardanti direttamente o indirettamente la consegna a domicilio di latte alimentare.

Come già si è detto, la Commissione ritiene che, fatta salva l'osservanza di opportune misure sanitarie, nulla vietì l'esercizio delle forme tradizionali di distribuzione del latte. Tali forme devono soddisfare il consumatore e al tempo stesso influire positivamente sulla domanda.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1374/79
dell'on. De Keersmacker
alla Commissione delle Comunità europee
(17 dicembre 1979)

Oggetto: Misure strutturali e di sostegno nel settore del lattopolo

Con il regolamento (CEE) n. 2253/77⁽¹⁾ il Consiglio ha dato agli Stati membri la possibilità, nell'ambito della ri-

conversione varietale, della ristrutturazione e dell'estirpazione delle piantagioni di lattopolo, di concedere aiuti ad un'associazione riconosciuta di produttori, a condizione che quest'ultima si impegni, tra l'altro, a non piantare per 3 anni lattopolo su una superficie superiore a quella risultante dall'applicazione del piano. Tale condizione ha indotto alcune associazioni di produttori a ri-

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 14. 10. 1977, pag. 1.

nunciare all'aiuto, ritenendo possibile un miglioramento del mercato e non volendo obbligare i membri della loro associazione non beneficiari degli aiuti a limitare le loro coltivazioni. Dato il miglioramento della situazione, i coltivatori si chiedono ora se non possono infine ampliare le loro piantagioni e a quali condizioni.

Chiedo perciò alla Commissione di rispondere alle seguenti domande.

1. Può far sapere se tutti i membri di un'associazione riconosciuta di produttori di luppolo, che abbia beneficiato di aiuti per le misure strutturali previste nel regolamento (CEE) n. 2253/77, sono solidamente soggetti alla limitazione delle coltivazioni nei 3 anni successivi all'attuazione dell'ultimo piano?
2. Può un coltivatore che sia membro di un'associazione riconosciuta di produttori beneficiare di aiuti, ma che non abbia personalmente preso parte con la propria produzione ad un piano, ampliare le superfici piantate a luppolo nei 3 anni successivi al 31 dicembre 1979 e senza che uno degli altri membri debba ridurre la sua piantagione nelle stesse proporzioni?
3. Quali misure intende adottare la Commissione qualora un'associazione riconosciuta di produttori non rispetti le condizioni di cui sopra?
4. In un caso del genere, la Commissione reclamerà o farà esigere la restituzione dell'importo globale dell'aiuto o esclusivamente della parte corrispondente al contributo del FEAOG?

Risposta

(20 febbraio 1980)

- a) La Commissione conferma che, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2253/77, per un periodo di tre anni successivo alla realizzazione di un piano di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni un'associazione riconosciuta di produttori di luppolo non può piantare il luppolo su una superficie superiore a quella risultante dall'applicazione del piano. Conseguentemente, anche se in un'associazione che ha realizzato un piano di riconversione solo alcuni membri vi hanno effettivamente partecipato, l'obbligo di non estendere le piantagioni incombe anche ai membri che non hanno partecipato al piano.
- b) A norma degli articoli 2 e 7 del suddetto regolamento, gli Stati membri sono tenuti a controllare la registrazione delle piantagioni e la riduzione delle superfici. La Commissione vigila sul rispetto di tale obbligo.
- c) Se un'associazione riconosciuta di produttori non rispetta l'obbligo di non estendere le piantagioni per un periodo di tre anni successivo alla realizzazione del piano, essa è tenuta a rimborsare integralmente l'aiuto riscosso. Ciò comporta il rimborso della parte dell'aiuto a carico del FEAOG.
- d) Inoltre, la Commissione ha proposto al Consiglio una proroga del divieto generale di estensione delle superfici comunitarie fino al 30 settembre 1980, in modo da comprendere il raccolto 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1375/79

dell'on. De Keersmaeker
alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1979)

Oggetto: Libero scambio nel settore del luppolo

Con il regolamento (CEE) n. 1517/77 ⁽¹⁾ la Commissione fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivate nella Comunità.

Non tutte le varietà figuranti in detto elenco sono coltivate nelle varie aree della Comunità dette alla coltivazione del luppolo, ma talune sono limitate a determinate regioni ed altre sono coltivate in un solo Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13.

In considerazione dell'importanza che tale suddivisione riveste sotto il profilo finanziario, potrebbe la Commissione far sapere:

1. se tali varietà rispondano ai tre criteri di base, enunciati nel catalogo delle varietà delle specie di piante agricole, siano cioè distinte, stabili e omogenee;
2. se è garantito il libero scambio di esemplari di ogni varietà, indipendentemente dalle condizioni fitosanitarie;
3. se essa è al corrente delle misure restrittive adottate nel Regno Unito dal «Hops Marketing Board» (ufficio di vendita del lúpulo) per l'esportazione di nuove varietà;
4. se ritiene possibile l'adozione di misure volte ad abolire queste limitazioni e, in caso affermativo, quali?

Risposta

(20 febbraio 1980)

1. La regolamentazione comunitaria non prevede che le varietà di lúpulo siano incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Le varietà che figurano all'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 sono elencate soltanto ai fini della differenziazione dell'aiuto comunitario ai produttori in funzione, appunto, delle varietà; inoltre, queste varietà di lúpulo soddisfano ai criteri menzionati dall'on. parlamentare.

2. Le norme relative alla libera circolazione dei prodotti nella Comunità si applicano al lúpulo. Tuttavia, a prescindere dalle questioni fitosanitarie, nella Comunità esistono difficoltà non ancora risolte per quanto riguarda il diritto del costitutore, difficoltà che possono avere delle ripercussioni sugli scambi dei prodotti destinati alla produzione agricola successiva. Questa questione è stata sollevata dinanzi alle Corte di giustizia (n. 258/78) in un ricorso per annullamento di una decisione della Commissione del 21 settembre 1978 relativa a una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/28.824 – diritto di costituzione – sementi di mais) ⁽¹⁾. Un secondo processo (n. 735/79) riguardante lo stesso problema (trifoglio pratense) è stato avviato dinanzi alla Corte. La sentenza è prevista per il 1980.

3. Alla Commissione non è stato sottoposto ufficialmente il problema della circolazione dei materiali di moltiplicazione del lúpulo. Tuttavia, a seguito di altre informazioni ricevute, la Commissione ha chiesto al governo del Regno Unito precisazioni sulle condizioni di esportazione di questi materiali di moltiplicazione negli altri paesi della CEE. Alla Commissione non è giunta finora una risposta definitiva.

4. La Commissione vigila sul rispetto delle regole concernenti la libera circolazione delle merci nella Comunità e dispone a tal uopo dei poteri previsti dal trattato.

⁽¹⁾ GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1380/79

dell'on. Buchou

alla Commissione delle Comunità europee

(18 dicembre 1979)

Oggetto: Mercato della carne bovina

Si rende conto la Commissione che le sue nuove proposte per il mercato della carne bovina costituiscono una violazione del principio della garanzia dei prezzi, che è uno dei pilastri su cui poggia la politica agricola comune?

Risposta

(18 febbraio 1980)

La Commissione ritiene che le proposte da essa presentate nel documento COM(79) 710 def. permetteranno di mantenere i prezzi garantiti per i produttori di carni bovine, in quanto renderanno più efficiente il sistema di sostegno in questo settore e, di conseguenza, più fruttuosa l'utilizzazione dei fondi comunitari. Tali proposte rafforzeranno le misure di sostegno a favore dei produttori di carcasse bovine di qualità. La Commissione ricorda all'on. parlamentare che gli acquisti pubblici da parte degli organismi d'intervento in taluni Stati membri sono stati effettuati

- per prodotti che altrove erano oggetto di una forte domanda commerciale,
- nel periodo dell'anno in cui le scorte comunitarie di carni bovine toccavano il livello più basso, e
- quando il prezzo di mercato per talune categorie era salito fino al 120 % del prezzo massimo d'acquisto all'intervento.

La Commissione fa inoltre osservare che:

— si è rilevato un incremento più sensibile, in alcuni casi molto notevole, del numero di animali nelle categorie ammissibili ad intervento, anche se la domanda commerciale per queste categorie non ha seguito un andamento analogo;

— in passato le consegne all'intervento registravano un'evoluzione ascendente nel periodo maggio-giugno-luglio a causa del ritardo con il quale il Consiglio adottava le decisioni in materia di prezzi, tassi verdi e premi.

La Commissione richiama infine l'attenzione dell'on. parlamentare sull'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare sul riferimento allo «sviluppo razionale della produzione agricola». Il settore delle carni bovine non è caratterizzato da ecedenze strutturali, ma registra una sovrapproduzione in talune categorie per le quali la domanda è scarsa e una sottoproduzione in altre categorie per le quali invece la domanda è forte. La Commissione non intende incoraggiare attività inconsiderate, bensì sta esaminando da qualche tempo la possibilità di rendere più flessibile il regime di sostegno per le carni bovine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1381/79**dell'on. Buchou****alla Commissione delle Comunità europee**

(18 dicembre 1979)

Oggetto: Situazione dei piccoli produttori di latte e delle latterie che non consegnano latte agli organismi d'intervento

Perché, nelle sue nuove proposte volte a migliorare la situazione sul mercato del latte, la Commissione non tiene conto né della situazione dei piccoli produttori né tantomeno di quella dei produttori delle regioni svantaggiate?

Risposta

(18 febbraio 1980)

La Commissione ha previsto nelle sue nuove proposte il mantenimento delle esenzioni già adottate per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975 (¹).

Inoltre, la Commissione sta studiando la situazione di talune categorie di produttori, onde adottare, se del caso, opportune misure a loro favore.

(¹) GU n. L 128 del 15. 5. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1382/79

dell'on. Buchou
alla Commissione delle Comunità europee
(18 dicembre 1979)

Oggetto: Effetti del prelievo di corresponsabilità

È consapevole la Commissione che, proponendo di tassare la produzione eccedentaria del settore lattiero, essa rischia di ottenere l'effetto opposto a quello desiderato, cioè di eliminare in ultima analisi un gran numero di piccoli produttori e di favorire invece le grosse aziende alla ricerca di prezzi di costo meno elevati?

Risposta
(18 febbraio 1980)

La misura prevista è limitata alle prossime tre campagne lattiere e la Commissione presenterà al Consiglio entro la fine della campagna 1982/1983 una relazione sui risultati del prelievo, proponendo eventualmente gli adattamenti necessari.

Il prelievo supplementare, riscosso presso le latterie il cui volume di latte trattato nel 1980 supera il livello di riferimento, si rifletterà sul prezzo del latte pagato ai produttori secondo condizioni che verranno determinate dalle latterie stesse. Questa misura non dovrebbe favorire le grandi aziende che, essendo per lo più localizzate nelle regioni in cui si registra un aumento di produzione, saranno le prime ad essere soggette al prelievo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1384/79

dell'on. Buchou
alla Commissione delle Comunità europee
(18 dicembre 1979)

Oggetto: Politica nel settore dello zucchero

Si rende conto la Commissione di praticare nel settore dello zucchero una politica discontinua che nuoce alla programmazione degli investimenti?

Risposta
(22 febbraio 1980)

La Commissione non è d'accordo con l'affermazione secondo cui la politica comunitaria nel settore dello zucchero nuoce alla programmazione degli investimenti.

Tale programmazione è condizionata soprattutto dall'esigenza di razionalizzare la produzione e di sostituire il materiale antiquato. In via accessoria, essa ha dato luogo ad un aumento del potenziale produttivo, che è stato poi parzialmente annullato dalla scomparsa di zuccherifici meno efficienti.

Dal 1968/1969, sono stati chiusi 72 zuccherifici su un totale di 229 che ancora quell'anno risultavano in attività.

Il risultato netto dei programmi d'investimento realizzati è il seguente: dal 1968/1969, la produzione di zucchero per dipendente dell'industria saccarifera è più o meno raddoppiata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1392/79**dell'on. Vergeer**

**ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito
della cooperazione politica**

(18 dicembre 1979)

Oggetto: Embargo petrolifero nei confronti del Sud Africa

I paesi membri si sono dichiarati ripetutamente favorevoli a che venga esercitata una continua pressione nei confronti del Sud Africa, anche mediante misure di carattere economico, al fine di promuovere in modo pacifico dei cambiamenti in quel paese. Inoltre le Nazioni Unite hanno adottato risoluzioni nelle quali si chiede agli Stati membri di mettere in atto una legislazione che proibisca la consegna di petrolio e di prodotti petroliferi al Sud Africa a causa della sua politica basata sull'apartheid.

Sono disposti i ministri a prendere l'iniziativa per giungere ad un accordo formale tra i governi degli Stati membri al fine di imporre, tramite misure adeguate, l'embargo dei prodotti petroliferi nei confronti del Sud Africa?

Risposta

(18 febbraio 1980)

I nove Stati membri della Comunità europea sono impegnati ad usare la loro autorità collettiva per esercitare una pressione nei confronti del Sud Africa affinché tale paese ponga fine al sistema dell'apartheid e realizzi, mediante cambiamenti pacifici, una società in grado di offrire a tutti libertà e giustizia. Essi perseverano nei loro sforzi per determinare in qual modo debbano usare dell'autorità collettiva della Comunità europea per influenzare il Sud Africa in questo senso, ma non sarebbe opportuno fare commenti sulle loro deliberazioni di carattere riservato in merito a questo argomento.

Taluni Stati membri hanno individualmente espresso il loro punto di vista alle Nazioni Unite ed altrove sull'adeguatezza di sanzioni economiche contro il Sud Africa, sia su un piano generale sia per quanto riguarda provvedimenti specifici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1420/79**dell'on. Cromin**

alla Commissione delle Comunità europee

(21 dicembre 1979)

Oggetto: Creazione di posti di lavoro grazie a progetti sovvenzionati dal Fondo regionale

È in grado la Commissione di fornire indicazioni, con particolare riguardo all'Irlanda, circa il numero di posti di lavoro creati grazie ai progetti sovvenzionati dal Fondo regionale?

Risposta*(21 febbraio 1980)*

Secondo le informazioni contenute nelle richieste di contributi degli Stati membri, i progetti che hanno usufruito di contributi del Fondo dalla sua istituzione nel 1975 sino al 1979, nel settore dell'industria e dei servizi, dovevano consentire la creazione di 293 000 posti di lavoro, di cui circa 32 000 in Irlanda.

Bisogna considerare inoltre che i progetti di infrastrutture, per i quali non sono disponibili dati numerici relativi ai posti di lavoro creati, contribuiscono anch'essi all'aumento dell'occupazione; ciò avviene mediante la realizzazione di una mole notevole di lavori i quali, benché di natura temporanea, durano sovente vari anni, costituendo inoltre la base per un ulteriore incremento delle attività industriali e dei servizi.

La manutenzione dei complessi di infrastrutture realizzati costituisce del resto anch'essa una fonte non trascurabile di posti di lavoro permanenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1422/79**dell'on. Davern****alla Commissione delle Comunità europee***(21 dicembre 1979)*

Oggetto: Nuovi sbocchi per il latte

Quali sforzi sono stati compiuti dai singoli Stati membri e dalla Comunità per trovare nuovi sbocchi sul mercato mondiale per il latte ed i suoi derivati?

Risposta*(19 febbraio 1980)*

La Commissione ritiene che sia anzitutto compito dei commercianti sviluppare nuovi sbocchi sul mercato mondiale per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, nel quadro dell'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui quantitativi di latte consegnati dai produttori, sono stati messi a disposizione, in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1024/78⁽¹⁾ e (CEE) n. 1993/78⁽²⁾, fondi per progetti di ricerca di mercato e di produzione nonché di consulenza tecnica, al fine di aumentare le possibilità di esportazione dei prodotti lattiero-caseari comunitari.

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1978, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1434/79
dell'on. Normanton
alla Commissione delle Comunità europee
(3 gennaio 1980)

Oggetto: Metodi barbari nel trasporto dei cavalli

Ha preso atto la Commissione dell'articolo apparso il 19 novembre 1979 sul quotidiano «The Guardian» sotto il titolo: «È vero che si lasciano morire di fame molti cavalli?». Ritiene che tale articolo denunci una situazione reale e, in tal caso, può dire quali misure intende prendere per impedire il verificarsi di tali situazioni?

Risposta
(20 febbraio 1980)

La Commissione ha preso atto delle notizie apparse nella stampa sulle condizioni precarie in cui sembra effettuarsi il trasporto di cavalli dalla Grecia al porto italiano di Bari. Un'indagine è in corso al riguardo e la Commissione insisterà affinché gli Stati membri rispettino i principi enunciati nella direttiva 77/489/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1440/79
dell'on. Buchou
alla Commissione delle Comunità europee
(3 gennaio 1980)

Oggetto: Mercato dell'aglio

È al corrente la Commissione che le quotazioni dell'aglio sono da tre anni inferiori ai costi di produzione?

Che cosa conta fare per evitare certe importazioni di aglio dalla Spagna allorquando il prodotto francese si trova già sul mercato?

Ha l'intenzione di proporre l'istituzione di un'organizzazione comune di mercato dell'aglio, nonché di raccomandare una migliore organizzazione dei produttori e l'istituzione di contingenti stagionali?

Risposta
(21 febbraio 1980)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, i prezzi dell'aglio hanno segnato una sensibile flessione in Francia nel 1978 e soprattutto nel 1979.

Dal settembre del 1979, la Commissione ha preso contatto con le autorità spagnole, affinché provvedano a mantenere le loro esportazioni verso la Francia entro i limiti di quantitativi tradizionalmente spediti.

Tuttavia, dato che le esportazioni spagnole hanno continuato ad essere quantitativamente eccessive, la Commissione ha adottato, in virtù del regolamento (CEE) n. 2553/79⁽¹⁾, del 19 novembre 1979, delle misure di salvaguardia che sospendono totalmente, dal 24 novembre al 31 dicembre 1979, l'immissione in libera pratica in Francia dell'aglio originario della Spagna, e successivamente, in virtù del regolamento (CEE) n. 2888/79⁽²⁾, del 20 dicembre 1979, delle misure di salvaguardia complementari per la fine della campagna, che limitano, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1980, l'immissione in libera pratica in Francia di aglio originario della Spagna a rispettivamente 85 t, 35 t e 25 t.

L'aglio fa parte dei prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 1035/72⁽³⁾ del Consiglio, del 19 maggio 1972,

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; le misure di salvaguardia summenzionate sono state adottate, in particolare, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Lo stesso regolamento prevede già disposizioni intese ad attuare una migliore organizzazione del settore professionale, consentendo agli Stati membri di accordare aiuti per incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori, agevolando il loro funzionamento, aiuti che sono in parte a carico della Comunità e di cui potrebbero beneficiare i produttori di aglio che si riuniscono in un'organizzazione in conformità della normativa comunitaria in materia.

D'altra parte, la Commissione non intende istituire contingenti stagionali per le importazioni di aglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1466/79

dell'on. Roberts

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1980)

Oggetto: Aumento delle capacità della Commissione in materia di informatica

Che cosa propone la Commissione per aumentare le proprie capacità in materia d'informatica? Può dare inoltre assicurazioni che, per qualsiasi innovazione, si terrà pienamente conto della necessità di contenere al minimo il numero dei funzionari necessari per lo svolgimento di certi compiti automatizzando e centralizzando il lavoro?

Risposta

(25 febbraio 1980)

La Commissione sta esaminando la necessità di aumentare le proprie capacità in materia di informatica.

Ogni decisione presa in proposito terrà conto della necessità di utilizzare in modo ottimale i funzionari mediante un'organizzazione razionale dei compiti e il ricorso all'automatizzazione, compreso il trattamento elettronico dei dati, e dell'attuale carenza di personale in quest'ultimo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1486/79
dell'on. Schwartzenberg
alla Commissione delle Comunità europee
(15 gennaio 1980)

Oggetto: Modalità d'ispezione delle centrali nucleari da parte dell'agenzia internazionale dell'energia atomica

Il Bundestag ha recentemente adottato una legge che disciplina le modalità d'ispezione da parte dell'AIEA delle centrali nucleari esistenti nella Repubblica federale di Germania.

1. Qual è la situazione negli altri Stati membri che possiedono centrali nucleari per quanto concerne la legislazione in materia?
2. Le disposizioni legislative di questo genere sono oggetto di una qualche concertazione a livello comunitario e, in caso negativo, perché?

Risposta
(19 febbraio 1980)

L'accordo di verifica firmato il 5 aprile 1973 tra l'Euratom, i sette Stati membri non dotati di armi nucleari e l'AIEA è un «accordo misto», che comporta impegni sia da parte della Comunità che, in alcuni casi, degli Stati membri.

L'impegno più importante per gli Stati membri è indubbiamente quello di emanare le misure legislative necessarie per obbligare gli impianti nucleari a dare accesso agli ispettori della AIEA perché possano effettuare le ispezioni previste dall'accordo (il trattato CEEA obbliga già gli impianti ad accettare le ispezioni dell'Euratom).

In quasi tutti i sette Stati in questione, le disposizioni relative ai tali impegni del governo sono considerate «self-executing». Tali impegni sono divenuti pertanto direttamente applicabili nei rispettivi paesi con la ratifica dell'accordo dopo l'approvazione dei parlamenti nazionali. Conseguentemente non si è più resa necessaria alcuna misura legislativa per autorizzare le ispezioni dell'AIEA.

Soltanto in Belgio e nella Repubblica federale di Germania, a causa dell'ordinamento giuridico di tali paesi, è stato necessario prendere misure legislative specifiche. Questi due paesi hanno pertanto elaborato progetti di legge che si ispirano «ad un testo di base comune» che era stato elaborato dalla Commissione e che era stato oggetto di un'approfondita concertazione con gli Stati membri in sede di Consiglio. Tali progetti sono stati comunicati alla Commissione che ha potuto in tal modo verificare la perfetta conformità delle leggi nazionali al «testo di base comune».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1500/79
dell'on. Lücker
alla Commissione delle Comunità europee
(15 gennaio 1980)

Oggetto: Aiuti olandesi a favore dell'orticoltura

Ha esaminato la Commissione, conformemente all'articolo 93 del trattato CEE, se gli aiuti concessi dalle autorità olandesi alle aziende orticole per la riduzione dei loro costi energetici siano compatibili con l'articolo 92 di suddetto trattato?

In caso affermativo, qual è il risultato di tale esame?

In caso negativo, quando prevede la Commissione di procedervi e di comunicarne il risultato?

Risposta*(20 febbraio 1980)*

Nel 1974, la Commissione, conformemente all'articolo 93 del trattato, ha esaminato le tariffe del gas concordate dalla «GAS-Unie» con aziende private.

Da tale esame era risultato che le tariffe preferenziali concordate in base a una normativa di diritto privato erano incompatibili con le disposizioni di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato.

La Commissione sta attualmente esaminando se i criteri e gli elementi di fatto che avevano giustificato il parere del 1974 abbiano tuttora mantenuto la loro validità.

Il risultato di tale esame sarà comunicato fra breve al Consiglio sotto forma di relazione, di cui la Commissione informerà contemporaneamente anche il Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1530/79**dell'on. Fergusson****alla Commissione delle Comunità europee***(16 gennaio 1980)*

Oggetto: Raffronto fra industria e agricoltura

Può la Commissione rendere noti i tassi di interesse correnti applicati in ciascuno Stato membro ai prestiti e agli scoperti bancari destinati a fini:

- a) agricoli,
- b) industriali?

Può la Commissione pubblicare una tabella comparativa dei tassi degli aiuti previsti in ciascuno Stato membro a favore delle

- a) aziende agricole,
- b) aziende industriali?

Risposta*(22 febbraio 1980)*

La Commissione sta attualmente raccogliendo le informazioni necessarie per rispondere alle domande dell'on. parlamentare e non mancherà di comunicargli tempestivamente il risultato delle proprie ricerche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1541/79**dell'on. Paisley****alla Commissione delle Comunità europee**

(16 gennaio 1980)

Oggetto: Divieto di pesca lungo le coste dell'Irlanda del Nord

Può la Commissione adoperarsi affinché venga rimosso nel 1980 il divieto di pesca delle aringhe nelle acque prospicienti la costa della contea di Down?

Risposta

(21 febbraio 1980)

No. I motivi che a suo tempo hanno imposto il divieto restano validi nel 1980. Richiamiamo in proposito l'attenzione dell'on. parlamentare sulla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1321/79 ⁽¹⁾ dell'on. Hume.

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 24. 3. 1980, pag. 60.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1543/79**dell'on. Bocklet****alla Commissione delle Comunità europee**

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Utilizzazione di energia in agricoltura

Nel corso degli ultimi trent'anni il consumo energetico in agricoltura si è moltiplicato per quindici, mentre la produzione si è appena triplicata.

Quali misure intende prendere la Commissione, ora che l'energia è divenuta scarsa e costosa, per far sì che l'agricoltura consumi meno energia?

Risposta

(25 febbraio 1980)

La Commissione è d'accordo con l'onorevole sul fatto che il crescente consumo di energia in agricoltura debba essere seguito attentamente. Esistono già alcune azioni comunitarie volte a favorire un impiego razionale dell'energia in agricoltura.

Nei limiti dei mezzi disponibili ⁽¹⁾ per progetti dimostra-

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1303/78 del giugno 1978 relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia (GU n. L 158 del 16. 6. 1978).

Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1302/78 del giugno 1978 concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nel settore dell'energia solare (GU n. L 158 del 16. 6. 1978).

tivi nel campo della tecnologia di risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili vengono finanziati alcuni progetti nel settore agricolo concernenti ad esempio la produzione e l'impiego di biogas, l'impiego del calore ottenuto dai rifiuti per riscaldare il suolo o le serre, nonché lo sfruttamento della biomassa come fonte di calore.

Inoltre, nella proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 72/159/CEE ⁽²⁾ del 17 aprile 1972 sull'ammodernamento in agricoltura, attualmente in discussione al Consiglio, si raccomanda di sospendere la concessione di

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972.

aiuti agli investimenti nel settore della produzione in serra. L'adozione di tale proposta da parte del Consiglio, frenando quest'ultima pratica, apporterebbe un valido contributo al risparmio energetico in agricoltura.

Per di più, nell'ambito dei programmi intesi a coordinare la ricerca agronomica negli Stati membri:

- i) la ricerca finora svolta sui rifiuti agricoli e sul liquame ha contribuito a ridurre notevolmente l'impiego di concimi molto dispendiosi dal punto di vista energetico. Così pure una maggiore razionalizzazione nell'arte di immagazzinare, trattare e cospargere i rifiuti solidi e liquidi ha permesso di ridurre il consumo di energia.
- ii) Il programma di controllo biologico finirà col procurare un certo risparmio energetico in quanto si limiterà l'uso delle sostanze chimiche, forti consumatrici di energia, attualmente impiegate per proteggere il raccolto.

iii) Il programma di banche di geni permetterà di ottenere piante più resistenti alle malattie e a più alto rendimento con conseguente risparmio energetico.

iv) Il programma sull'agricoltura mediterranea che comprende il controllo idrico, l'irrigazione e l'impiego di energia solare permetterà di risparmiare le fonti disponibili.

La Commissione infine ha recentemente finanziato uno studio sulle cause del crescente impiego di energia nella catena alimentare – dall'azienda agricola al consumatore – e intende intraprendere uno studio volto ad aggiornare i calcoli sulle quantità di energia consumata nei settori dell'agricoltura e della pesca in ogni Stato membro per ogni tipo di produzione.

In base a questi studi, la Commissione continuerà a seguire attentamente la portata delle misure che ha proposto per l'impiego dell'energia in agricoltura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1571/79

dell'on. O'Connell

alla Commissione delle Comunità europee

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Problemi dei consumatori

Sui problemi dei consumatori si accentra attualmente in tutti i paesi della CEE l'attenzione dell'opinione pubblica.

Può far sapere la Commissione a quanto ammontano ogni anno, nei singoli Stati membri, le spese relative ai problemi dei consumatori e qual è nei bilanci nazionali la percentuale di tali spese? Potrebbe indicare inoltre gli importi che ogni Stato membro assegna ai gruppi di consumatori o alle loro organizzazioni private?

Risposta

(22 febbraio 1980)

La Commissione non dispone di dati relativi alle somme spese ogni anno nei singoli Stati membri per gli «affari dei consumatori». L'espressione «affari dei consumatori», come del resto «affari commerciali» o «affari industriali» è troppo vaga e non permette un rilevamento di tali spese.

La Commissione non dispone del pari di dati sugli importi assegnati negli Stati membri alle organizzazioni nazionali, regionali o locali di consumatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1642/79
dell'on. Balfé
alla Commissione delle Comunità europee
(6 febbraio 1980)

Oggetto: Politica agricola comune

È disposta la Commissione a fornire un elenco, dei regolamenti della politica agricola comune che sono rinnovabili annualmente, indicando per ciascuno di essi il numero e il titolo abbreviato nonché la data del rinnovo, facendo una distinzione fra i regolamenti per i quali è richiesto in sede di Consiglio un voto unanime e quelli per i quali è invece necessaria unicamente una maggioranza qualificata e contrassegnando infine con un asterisco i regolamenti per il cui rinnovo è obbligatoria la consultazione del Parlamento europeo?

Risposta
(21 febbraio 1980)

La Commissione sta attualmente raccogliendo le informazioni necessarie per rispondere alle domande dell'on. parlamentare e non mancherà di comunicargli tempestivamente il risultato delle proprie ricerche.
